



Cassa pensioni della Vebegeo Svizzera

Regolamento del collettivo 1 (risp. 2, 3, 4 o 5)
Valido dal 1. gennaio 2025

Indice

1	Disposizioni generali	1
1.1	Generalità	1
Art. 1	Nome e scopo della fondazione	1
Art. 2	Piani previdenziali	1
1.2	Obbligo assicurativo	2
Art. 3	Personale soggetto all'obbligo assicurativo	2
Art. 4	Inizio della copertura assicurativa	2
Art. 5	Cessazione della protezione assicurativa	2
Art. 6	Verifica dello stato di salute	2
Art. 7	Congedo non pagato	3
Art. 7a	Mantenimento del salario assicurato	3
Art. 7b	Mantenimento della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro	4
1.3	Terminologie comuni per il piano rendite e il piano aggiuntivo	4
Art. 8	Salario annuo	4
Art. 9	Salario annuo assicurato	5
Art. 10	Calcolo dell'età determinante	5
Art. 11	Età di riferimento, età per il pensionamento anticipato o differito	6
2	Piano rendite	6
2.1	Finanziamento del piano rendite	6
Art. 12	Obbligo contributivo	6
Art. 13	Esenzione dal versamento dei contributi	6
Art. 14	Ammontare dei contributi	6
Art. 15	Prestazioni previdenziali apportate al momento dell'affiliazione	7
Art. 15a	Riscatto volontario di prestazioni previdenziali / Rimborso di prelievi anticipati	7
Art. 16	Conto di vecchiaia di una persona assicurata	7
Art. 16a	Conto di vecchiaia di una persona assicurata invalida	8
Art. 16b	Tasso d'interesse sul conto di vecchiaia	8
2.2	Prestazioni del piano rendite	8
Art. 17	Panoramica delle prestazioni	8
2.2.1	Prestazioni di vecchiaia	9
Art. 18	Rendita di vecchiaia	9
Art. 19	Versamento in capitale	9
Art. 20	Rendita transitoria	9
Art. 21	Pensionamento parziale	10
Art. 22	Rendita per figli di pensionati	10
2.2.2	Prestazioni di invalidità	10
Art. 23	Rendita d'invalidità	10
Art. 24	Rendita per figli d'invalidi	11
2.2.3	Prestazioni per superstiti	11
Art. 25	Rendita per coniugi / Unione domestica registrata	11
Art. 26	Rendita per conviventi	12
Art. 27	Rendita per coniugi divorziati / Scioglimento dell'unione domestica registrata	12
Art. 28	Rendita per orfani	13
Art. 29	Capitale di decesso	13

2.3	Conto supplementare del piano rendite per il finanziamento del pensionamento anticipato	14
	Art. 30 Apertura del conto supplementare	14
	Art. 31 Finanziamento del conto supplementare	14
	Art. 31a Conto supplementare di un assicurato	14
	Art. 31b Conto supplementare di un beneficiario di rendite invalido	15
	Art. 31c Tasso d'interesse per il conto supplementare	15
	Art. 32 Utilizzo del conto supplementare	15
2.4	Uscita dal piano rendite	15
	Art. 33 Premesse	15
	Art. 34 Ammontare della prestazione d'uscita	15
	Art. 35 Utilizzo della prestazione d'uscita	15
3	Piano aggiuntivo	16
3.1	Finanziamento del piano aggiuntivo	16
	Art. 36 Affiliazione	16
	Art. 37 Ammontare dei contributi	16
	Art. 38 Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio	16
	Art. 39 Conto risparmio di una persona assicurata	17
	Art. 39a Conto risparmio di un beneficiario di una rendita d'invalidità	17
	Art. 39b Tasso d'interesse per il conto risparmio	17
3.2	Prestazioni del piano aggiuntivo	17
	Art. 40 Rendita d'invalidità	17
	Art. 41 Capitale di decesso	18
	Art. 42 Utilizzo del conto risparmio	18
3.3	Uscita dal piano aggiuntivo	18
	Art. 43 Prestazione d'uscita	18
4	Disposizioni comuni per il piano rendite e il piano aggiuntivo	18
4.1	Coordinazione delle prestazioni, prestazioni anticipate	18
	Art. 44 Coordinazione delle prestazioni	18
	Art. 45 Garanzia delle prestazioni, prestazioni anticipate	19
4.2	Disposizioni di pagamento	19
	Art. 46 Disposizioni di pagamento	19
4.3	Adeguamento delle rendite correnti	20
	Art. 47 Adeguamento delle rendite correnti	20
4.4	Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazione	20
	Art. 48 Compensazione della previdenza in caso di divorzio	20
	Art. 49 Prelevamento anticipato o messa in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	21
5	Equilibrio finanziario, liquidazione parziale	21
	Art. 50 Equilibrio finanziario	21
	Art. 51 Politica degli accantonamenti	22
	Art. 52 Liquidazione parziale	22
6	Organizzazione e amministrazione	22
	Art. 53 Il Consiglio di fondazione	22
	Art. 54 L'amministrazione	23

Art. 55	Il controllo	24
Art. 56	Obbligo di segretezza / Protezione dei dati	24
7	Obbligo di informazione e di notifica	24
Art. 57	Obbligo d'informazione della Cassa pensioni nei confronti degli assicurati	24
Art. 58	Obbligo di informazione e di notifica della persona assicurata	25
8	Disposizioni transitorie e finali	25
Art. 59	Disposizioni transitorie	25
Art. 60	Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita	25
Art. 61	Applicazione e modifica del regolamento	25
Art. 62	Controversie	26
Art. 63	Entrata in vigore	26
9	Allegato A al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2024)	1
A – 1	Terminologie utilizzate	1
A – 2	Importi determinanti per il piano rendite	2
A – 3	Tassi d'interesse per il piano rendite	2
A – 4a	Tassi di conversione del piano rendite (collettivo 1, 2 e 3) per età di pensionamento diverse	3
A – 4b	Tassi di conversione del piano rendite (collettivo 4 e 5) per età di pensionamento diverse	4
A – 5	Riscatto di prestazioni aggiuntive nel piano rendite "Piano collettivo 1, 2 o 3"	5
A – 6	Valore in capitale della rendita transitoria	6
A – 7	Contributo supplementare per il finanziamento del pensionamento anticipato nel piano rendite	6
A – 8	Riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato nel piano rendite	7
10	Allegato B al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2024): "Piano collettivo 1" per dipendenti senza funzione di specialista o di quadro	1
B – 1	Ammontare della rendita d'invalidità	1
B – 2	Ammontare della rendita per figli d'invalidi	1
B – 3	Ammontare della rendita per coniugi, risp. per partner registrati	1
B – 4	Ammontare della rendita per orfani	1
B – 5	Ammontare dei contributi	1
10	Allegato B al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2024): "Piano collettivo 2" per dipendenti con funzione di specialista o di quadro	1
B – 1	Ammontare della rendita d'invalidità	1
B – 2	Ammontare della rendita per figli d'invalidi	1
B – 3	Ammontare della rendita per coniugi, risp. per partner registrati	1
B – 4	Ammontare della rendita per orfani	1
B – 5	Ammontare dei contributi	1
10	Allegato B al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2024): "Piano collettivo 3" per quadri superiori, Direzione allargata e Direzione	1
B – 1	Ammontare della rendita d'invalidità	1
B – 2	Ammontare della rendita per figli d'invalidi	1
B – 3	Ammontare della rendita per coniugi, risp. per partner registrati	1
B – 4	Ammontare della rendita per orfani	1
B – 5	Ammontare dei contributi	1
11	Allegato C al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2024): "Piano aggiuntivo collettivo 4" per quadri superiori e Direzione allargata	2
C – 1	Ammontare della rendita d'invalidità	2
C – 2	Ammontare del capitale di decesso	2
C – 3	Ammontare dei contributi	2
C – 4	Riscatto di prestazioni aggiuntive nel "piano aggiuntivo collettivo 4"	3

12	Allegato C al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2024): “Piano aggiuntivo collettivo 5” per la direzione	1
C – 1	Ammontare della rendita d’invalidità	1
C – 2	Ammontare del capitale di decesso	1
C – 3	Ammontare dei contributi	1
C – 4	Riscatto di prestazioni aggiuntive nel “Piano aggiuntivo collettivo 5”	2

1 Disposizioni generali

1.1 Generalità

Art. 1 Nome e scopo della fondazione

- ¹ Sotto il nome “Cassa pensioni della Vebego Svizzera” (detta in seguito “Cassa pensioni”) sussiste una fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero, degli art. 331 e segg. del Codice delle obbligazioni e dell’art. 48 della LPP. Essa ha sede a Zurigo.
- ² La Cassa pensioni ha lo scopo di assicurare i collaboratori della Vebego SA e delle ditte a lei legate economicamente o finanziariamente, che hanno sottoscritto con lei un contratto di adesione (dette in seguito “datore di lavoro”), contro le conseguenze economiche derivanti dall’età, dall’invalidità e della morte ai sensi delle disposizioni previste dal presente regolamento, tenendo presente che gli allegati ne sono parti integranti.
- ³ La Cassa pensioni ha lo scopo di assicurare la previdenza professionale ai sensi delle disposizioni dell’atto di costituzione, del regolamento e della LPP. La Cassa pensioni è un’istituzione di previdenza che adempie all’assicurazione obbligatoria secondo LPP. Di conseguenza è registrata nel registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 48 LPP. Essa si impegna a garantire almeno le prestazioni LPP.
- ⁴ Gli impegni della Cassa pensioni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio della fondazione.

Art. 2 Piani previdenziali

- ¹ Il principio della collettività cita che vi è la possibilità di prevedere piani previdenziali differenti per collettivi di assicurati diversi. La premessa è che i diversi gruppi di assicurati (collettivi) siano formati secondo criteri oggettivi – quali ad esempio età, funzione professionale, livello salariale, ecc. La Cassa pensioni fa uso di questa possibilità ed ha dunque generato piani previdenziali diversi per i Collettivi 1 – 5. Dipendenti senza funzione di specialista di quadro sono inseriti nel “Piano Collettivo 1”. Gli specialisti ed i quadri fanno parte del “Piano Collettivo 2”. I quadri superiori, la Direzione allargata e la Direzione sono assicurati secondo le disposizioni del piano previdenziale “Piano Collettivo 3”. Inoltre, i quadri superiori e la Direzione allargata sono assicurati secondo le disposizioni del piano previdenziale complementare “Piano aggiuntivo Collettivo 4”, mentre il “Piano aggiuntivo Collettivo 5” conferisce un piano previdenziale complementare per la Direzione.
- ² La Cassa pensioni gestisce due piani previdenziali:
 - a) un piano rendite che si differenzia, a seconda delle prestazioni di rischio e dei contributi di risparmio, in “Piano collettivo 1” riservato al personale senza funzione di specialista o di quadro, in “Piano collettivo 2”, per gli specialisti ed i quadri e in “Piano collettivo 3” per i quadri superiori, la Direzione allargata e la Direzione, nonché
 - b) un piano supplementare, che si differenzia a seconda dell’ammontare delle prestazioni di rischio e dei contributi di risparmio in “Piano aggiuntivo collettivo 4” per i quadri superiori e la Direzione allargata e in “Piano aggiuntivo collettivo 5” per la Direzione.
- ³ Il piano rendite rappresenta il piano di base. Il “Piano collettivo 1” per il personale senza funzione di specialista o di quadro rappresenta un piano LPP nel quale il salario annuo è assicurato secondo il principio del primato delle contribuzioni. Per il “Piano collettivo 2” e il “Piano collettivo 3” il salario annuo è assicurato secondo il principio del primato duo. Questo significa che le prestazioni di vecchiaia si basano sull’aver di vecchiaia accumulato individualmente (primato delle contribuzioni) per il quale la prestazione può avvenire sotto forma di rendita o mediante prelievo del capitale, mentre le prestazioni morte e invalidità sono calcolate secondo il salario assicurato (primato delle prestazioni).
- ⁴ In aggiunta alle prestazioni previste dal piano previdenziale, a partire da una determinata funzione, ai collaboratori viene aperto un conto risparmio all’interno del piano aggiuntivo nonché assicurata una rendita di invalidità integrativa e un capitale di morte supplementare.

1.2 Obbligo assicurativo

Art. 3 Personale soggetto all'obbligo assicurativo

- ¹ Dal 1. gennaio seguente il compimento del 17. anno di età, tutto il personale impiegato dal datore di lavoro e soggetto alle deduzioni AVS è affiliato alla Cassa pensioni. È fatto salvo quanto previsto dal cpv. 2 di questo articolo.
- ² Non sono affiliati alla Cassa pensioni i collaboratori
 - il cui salario AVS annuo non supera il salario minimo ai sensi della LPP (vedi allegato A – 2); per collaboratori invalidi parzialmente, il salario minimo è ridotto proporzionalmente al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 23, cpv.2;
 - il cui rapporto di lavoro è limitato ad una durata massima di tre mesi;
 - che hanno raggiunto o superato l'età di riferimento (art. 11, cpv. 1);
 - che hanno un'attività professionale secondaria e che sono assicurati obbligatoriamente attraverso l'attività professionale principale oppure che svolgono un'attività indipendente;
 - che al momento dell'inizio dell'attività presso il datore di lavoro sono invalidi totalmente ai sensi delle disposizioni LPP o che rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP;
 - che non sono attivi durevolmente in Svizzera, o che non prevedono di esserlo, e che possono dimostrare di essere sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che facciano richiesta di esonero dall'affiliazione alla Cassa pensioni, e che non sono assicurati obbligatoriamente per i rischi vecchiaia, invalidità e morte in un Paese dell'Unione europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein, e che in Svizzera sono esonerati dal versamento dell'AVS.
- ³ Se il rapporto di lavoro a tempo determinato è prolungato oltre i tre mesi, il dipendente è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento. Se diversi impieghi, susseguenti tra di loro, presso il datore di lavoro hanno una durata complessiva superiore a tre mesi e nessuna delle interruzioni supera i tre mesi, il dipendente è assicurato a decorrere dal quarto mese di attività.
- ⁵ Collaboratori impiegati presso diversi datori di lavoro sono assicurati per il salario annuo percepito dal datore di lavoro, a condizione che questo superi il salario minimo LPP. Ai sensi dell'art. 46, cpv. 2 LPP, è esclusa la possibilità di assicurare volontariamente il salario percepito presso altri datori di lavoro.
- ⁶ Collaboratori che, al momento dell'affiliazione, sono parzialmente invalidi sono assicurati per la parte che corrisponde alla loro abilità lavorativa.

Art. 4 Inizio della copertura assicurativa

- ¹ La copertura assicurativa inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro o dal momento in cui inizia il diritto al salario, comunque in ogni caso dal momento in cui il dipendente si reca al lavoro, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'art. 3.
- ² La persona assicurata è coperta per i rischi morte e invalidità a partire dal 1. gennaio seguente il compimento del 17. anno di età e, dal 1. gennaio seguente il compimento del 24. anno di età, anche per le prestazioni di vecchiaia.
- ³ Inizialmente e come previsto dall'art. 6, fino a conclusione dell'esame della salute, la copertura assicurativa è provvisoria. Se durante questo periodo subentra un decesso o un'inabilità lavorativa, la cui origine porterà in seguito ad invalidità o alla morte, la Cassa pensioni risponderà solo per le prestazioni minime LPP. La Cassa pensioni vincola l'affiliazione definitiva all'esito della verifica dello stato di salute.

Art. 5 Cessazione della protezione assicurativa

- ¹ La protezione assicurativa termina - fatto salvo l'art. 7b - con la cessazione del rapporto di lavoro della persona assicurata presso il datore di lavoro. I diritti delle persone che escono dall'assicurazione sono regolati dal piano rendite agli art. 33 – 35, nonché dal piano aggiuntivo all'art. 43.
- ² La copertura assicurativa cessa pure nel caso in cui non si raggiunge il salario minimo ai sensi della LPP.
- ³ Le pretese degli assicurati uscenti sono regolate dagli art. 33 – 35 del piano rendite, nonché dall'art. 43 del piano aggiuntivo.
- ⁴ Il rischio morte e invalidità resta assicurato fino alla conclusione di un nuovo rapporto previdenziale, al massimo comunque per un mese dall'uscita dalla Cassa pensioni.
- ⁵ Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la Cassa pensioni non tiene più in considerazione i pagamenti dovuti.

Art. 6 Verifica dello stato di salute

- ¹ Al momento dell'affiliazione, la Cassa pensioni può chiedere alla persona assicurata una dichiarazione scritta sullo stato di salute. La persona assicurata riceve dal datore di lavoro il relativo questionario. Nella dichiarazione scritta,

la persona assicurata deve confermare che è pronto a sottomettersi ad un'eventuale visita medica da parte del medico di fiducia della Cassa pensioni

- ² Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del questionario completato, la persona assicurata riceve la conferma scritta, a meno che vi siano motivi di riserva. Eventuali riserve e la loro durata sono comunicate alla persona assicurata immediatamente dopo aver chiarito il caso, al più tardi comunque dopo tre mesi dalla ricezione del questionario. Esse si limitano alle menomazioni riscontrate dal medico. Fino al momento della comunicazione che non vi sono motivi di riserva, risp. che sia comunicata una riserva, i diritti a prestazioni si limitano a quelle minime previste dalla LPP.
- ³ Se la persona assicurata rifiuta la consegna di una dichiarazione scritta sul suo stato di salute o la visita presso il medico di fiducia, le prestazioni sono ridotte a quelle minime previste dalla LPP.
- ⁴ Se al momento della prestazione, la Cassa pensioni stabilisce che la dichiarazione di salute contiene elementi non veritieri o incompleti (= reticenza), la Cassa pensioni può, entro tre mesi dal momento in cui ha saputo della reticenza, disdire la parte sopra obbligatoria del contratto previdenziale. Di conseguenza, per tutta la durata delle prestazioni (incluse prestazioni legali per superstiti) non saranno riconosciute prestazioni d'invalidità e morte. Contributi già versati non saranno rimborsati.
- ⁵ La Cassa pensioni può applicare una riserva massima di 5 anni, tenendo in considerazione che il tempo trascorso presso una precedente istituzione di previdenza è computato alla nuova riserva. Se durante il periodo di riserva subentra un caso assicurato riconducibile ad un male che ha provocato la riserva, le prestazioni di invalidità e superstiti (legali) sono ridotte a quelle minime previste dalla LPP per tutta la durata delle prestazioni. Una nuova riserva non può ridurre le prestazioni previdenziali acquisite attraverso il libero passaggio apportato. Tutte le riserve decadono al più tardi dopo cinque anni di appartenenza alla Cassa pensioni.
- ⁶ In caso di aumento delle prestazioni previdenziali o in caso di modifica del piano previdenziale, per le prestazioni supplementari da assicurare fanno stato per analogia le disposizioni secondo i cpv. 1 – 5

Art. 7 Congedo non pagato

- ¹ In caso di congedo, per il quale non sussiste il diritto ad una retribuzione fissa (= congedo non pagato), avviene l'uscita dalla Cassa pensioni. In caso di congedo non pagato per un massimo di 12 mesi la persona assicurata ha la possibilità di scegliere tra:
 - a) la persona assicurata può mantenere in ugual misura la copertura assicurativa per il rischio età, morte ed invalidità.
 - b) la persona assicurata può proseguire la copertura assicurativa per il rischio morte ed invalidità.
- ² La persona assicurata deve far pervenire la rispettiva richiesta nella forma scritta alla Cassa pensioni almeno un mese prima dell'inizio del congedo non pagato, documento controfirmato dal datore di lavoro e dalla persona assicurata. La comunicazione contiene indicazioni relative alla durata del congedo non pagato e la suddivisione dei costi per i contributi tra datore di lavoro e persona assicurata. Il datore di lavoro si impegna nei confronti della Cassa pensioni per l'incasso dei contributi dovuti e per il loro versamento puntuale. Se la comunicazione non dovesse pervenire alla Cassa pensioni per tempo, allora vi sarà l'uscita dalla Cassa. La previdenza mantenuta durante il congedo non pagato cesserà non appena sarà interrotto il rapporto di lavoro.

Art. 7a Mantenimento del salario assicurato

- ¹ Nel caso in cui il salario annuo si riduce non oltre il 50%, dopo il 58. compleanno, la persona assicurata ha la possibilità di chiedere che, fino al massimo all'età di riferimento, siano mantenute le prestazioni assicurate fino a quel momento. La persona assicurata deve inviare l'accordo alla Cassa pensioni entro il momento in cui si riduce il salario annuo.
- ² Il datore di lavoro è tenuto a versare solo i contributi propri sul salario ridotto. In caso di mantenimento totale o parziale del precedente salario annuo, la persona assicurata deve versare, oltre ai propri contributi, anche la differenza dei contributi del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvederà a dedurre anche questi contributi e li verserà alla Cassa pensioni.
- ³ Il proseguimento della copertura assicurativa cessa in caso di un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 21, oppure non appena la persona assicurata percepisce un salario soggetto all'assicurazione obbligatoria inferiore al minimo LPP.

Art. 7b Mantenimento della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro

- ¹ Una persona assicurata che esce dall'assicurazione obbligatoria dopo il suo 55. compleanno perché il suo rapporto di lavoro è stato disdetto dal suo datore di lavoro, può richiedere la continuazione della sua copertura assicurativa, a condizione che rimanga assicurato anche all'AVS. Deve comunicarlo per iscritto alla Cassa pensioni entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro. Se chiede il proseguimento dell'assicurazione, deve decidere al contempo se l'avere di vecchiaia nel piano di previdenza ed eventualmente nel piano complementare deve essere ulteriormente costituito mediante accrediti di risparmio. Se non chiede di continuare l'assicurazione, lascerà la Cassa pensioni o andrà in pensione anticipata.
 - ² Durante il proseguimento dell'assicurazione, la prestazione d'uscita rimane nella Cassa pensioni, continua a maturare interessi e, se del caso, viene ulteriormente incrementata da accrediti di risparmio. La protezione contro i rischi d'invalidità e di morte rimane invariata. Ad eccezione delle disposizioni speciali dei paragrafi da 3 a 7, durante il periodo di continuazione dell'assicurazione la persona assicurata è trattata alla stregua delle persone assicurate dello stesso collettivo secondo un rapporto di lavoro esistente e gode degli stessi diritti.
 - ³ Il salario annuo determinante per il proseguimento dell'assicurazione corrisponde al salario assicurato immediatamente prima del proseguimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 9. La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di ridurre il salario assicurato della metà. Questa scelta deve essere fatta prima dell'inizio della continuazione dell'assicurazione e non può essere cambiata in un secondo momento.
 - ⁴ L'assicurato deve pagare alla Cassa pensioni l'insieme dei contributi di rischio regolamentari (cioè la sua parte e quella del datore di lavoro). Se sceglie anche di continuare ad accumulare l'avere di vecchiaia, deve anche pagare tutti i contributi di risparmio regolamentari (contributi del dipendente e del datore di lavoro). Se sono dovuti contributi di risanamento, l'assicurato è tenuto a pagare solo la quota a carico del dipendente. La Cassa pensioni riscuote i contributi direttamente dall'assicurato. I contributi sono dovuti entro la fine del mese in questione.
 - ⁵ Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui può essere utilizzata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete. Se per il riscatto sono necessari al massimo due terzi della prestazione d'uscita e la persona assicurata non può o non vuole trasferire la parte eccedente rimane alla Cassa pensioni e la copertura assicurativa continua in misura ridotta. Il salario determinante per il proseguimento dell'assicurazione viene ridotto in proporzione alla prestazione d'uscita trasferita rispetto alla prestazione d'uscita totale.
 - ⁶ L'assicurazione continuata termina
 - al verificarsi del rischio morte o invalidità (in caso d'invalidità parziale, l'assicurazione continua per la parte attiva);
 - al raggiungimento dell'età di riferimento;
 - se la persona assicurata non è più assicurata all'AVS (ad.es. a seguito a partenza per l'estero);
 - al momento dell'adesione a una nuova istituzione previdenziale, se oltre i due terzi della prestazione d'uscita sono necessari per il riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari nella nuova istituzione previdenziale.
- La persona assicurata ha la possibilità di disdire anticipatamente la prosecuzione dell'assicurazione in qualsiasi momento, la Cassa pensioni solo in caso di mancato pagamento dei contributi, al più tardi dopo la scadenza del termine di cui alla cifra 4. L'assicurazione termina alla fine dell'ultimo mese pagato.
- ⁷ Se l'assicurazione continuata è durata più di due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere prelevata in anticipo o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

1.3 Terminologie comuni per il piano rendite e il piano aggiuntivo

Art. 8 Salario annuo

- ¹ Il salario annuo corrisponde al salario AVS convenuto con il datore di lavoro, tenendo in considerazione il bonus convenuto contrattualmente, e rappresenta la base per determinare il salario annuo assicurato.
- ² Per collaboratori a tempo parziale con un grado d'occupazione variabile fa stato il salario AVS versato nell'anno precedente. Per questi dipendenti si tiene conto dei cambiamenti pattuiti sin dall'inizio del nuovo anno calendario. Il salario fissato all'inizio dell'anno rimane invariato per tutto l'anno.
- ³ Per dipendenti a paga oraria, al momento dell'entrata in servizio si valuta se sono soddisfatte le condizioni di ammissione previste all'art. 3. Se queste sono soddisfatte, inizia da subito l'affiliazione alla Cassa pensioni, ossia alla data d'entrata. Il salario rimane invariato fino al 1. gennaio dell'anno successivo. Per tutti gli altri dipendenti a paga oraria, si valuta ogni semestre (al 30 giugno risp. al 31 dicembre dell'anno civile) se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 3, o se non lo sono più. Se le condizioni d'ammissione sono soddisfatte, allora all'inizio del mese seguente avviene l'affiliazione alla Cassa pensioni. Se invece non lo sono più, l'avere di vecchiaia rimane per il momento nella Cassa pensioni; se le condizioni sono soddisfatte anche il 31 dicembre dell'anno successivo, si

procede alla cancellazione. Il salario annuo è stabilito in funzione al salario AVS percepito presso il datore di lavoro nel corso degli ultimi tre mesi. Il salario annuo è determinato sulla base del salario annuo soggetto ai contributi AVS percepito dal datore di lavoro dal 1. gennaio alla fine del semestre. Lo stipendio annuale determinato il 1. luglio o il 1. gennaio dell'anno successivo non viene adeguato nel corso dei sei mesi successivi. Per la definizione delle prestazioni rischio per morte e invalidità delle persone assicurate a paga oraria, fa stato il salario annuo effettivamente percepito presso il datore di lavoro nei sei mesi che precedono l'evento assicurativo (invalidità / morte, risp. inizio dell'inabilità lavorativa che ha condotto all'invalidità o alla morte). Se il salario annuo determinante per le prestazioni di rischio non può essere stabilito sulla scorta degli ultimi sei mesi, esso sarà allora calcolato in base ai mesi computabili disponibili.

4. Al momento dell'entrata in ditta, risp. al 1. gennaio, il datore di lavoro comunica alla Cassa pensioni il salario AVS. Cambiamenti durante l'anno ai sensi del cpv. 1 sono tenuti in considerazione immediatamente per i dipendenti con contratto fisso (senza paghe orarie). In caso di cambiamenti retroattivi del salario annuo, i contributi del datore di lavoro e della persona assicurata devono pure essi essere corrisposti retroattivamente contemporaneamente al momento in cui è avvenuto il cambiamento del salario annuo. Per il bonus concordato contrattualmente vale quanto segue: per determinare il salario annuo "risparmio" assicurato, si tiene conto del bonus effettivamente erogato nell'anno precedente; per determinare il salario annuo "rischio" assicurato viene preso in considerazione l'intero bonus obiettivo.
5. Per la definizione del salario annuo non si tiene conto delle seguenti componenti di salario:
 - salario percepito presso altri datori di lavoro;
 - elementi di salario percepiti saltuariamente, ne fanno parte:
 - premio di fedeltà, indennità uniche per sostituzioni, indennità per ore supplementari e straordinarie inclusi supplementi, indennità per lavoro serale, notturno, di sabato, domenicale e festivo, supplementi per picchetto; inoltre
 - spese professionali e spese di ogni genere
6. Per le persone assicurate, totalmente inabili al lavoro, non è possibile effettuare adeguamenti del salario annuo. Nel caso dovesse presentarsi un caso assicurativo, eventuali adeguamenti del salario annuo effettuati saranno invalidati.

Art. 9 Salario annuo assicurato

- 1 Nel piano rendite, il salario annuo "risparmio" assicurato corrisponde al salario annuo ai sensi dell'art. 8 dedotto l'importo di coordinazione secondo l'allegato A - 2 e costituisce la base per il calcolo degli accrediti di vecchiaia nel piano rendite. Il salario annuo "rischio" assicurato corrisponde al salario annuo ai sensi dell'art. 8 edotto l'importo di coordinazione secondo l'allegato A - 2 e costituisce la base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni rischio.
- 2 Nel piano aggiuntivo, il salario annuo "risparmio" assicurato corrisponde al salario annuo ai sensi dell'art. 8, dedotto l'importo di coordinazione secondo l'allegato A - 3 e rappresenta la base per determinare i contributi risparmio del piano aggiuntivo. Il salario annuo "rischio" assicurato corrisponde al salario annuo ai sensi dell'art. 8 e rappresenta la base per la determinazione dei contributi rischio e delle prestazioni rischio.
- 3 Per assicurati parzialmente invalidi, il calcolo del salario annuo assicurato avviene mediante adattamento della deduzione di coordinamento al grado di abilità lavorativa. Per i collettivi da 2 a 5 la deduzione di coordinamento viene adeguata al grado d'occupazione.
- 4 Il Consiglio di fondazione determina il salario annuo assicurato minimo e massimo (vedi allegati A - 2 e A - 4).
- 5 Per assicurati con invalidità parziale, il salario annuo minimo e massimo è ridotto proporzionalmente al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 23, cpv. 2.
- 6 Se, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o cause simili, il salario annuo di un assicurato si riduce, rimane assicurato il salario precedente fintanto che per il datore di lavoro sussiste un obbligo contrattuale al pagamento del salario, risp. sono pagate prestazioni sostitutive (indennità giornaliera da assicurazioni malattia e/o infortunio) o è in corso un congedo maternità, di paternità, di assistenza a famigliari o di adozione. La persona assicurata ha la possibilità di richiedere la riduzione del salario annuo assicurato. In questo caso, il salario annuo assicurato sarà ridotto dal momento in cui perviene la richiesta della persona assicurata.
- 7 In caso di invalidità parziale, in applicazione dell'art. 23, cpv. 2, la Cassa pensioni suddivide il salario annuo assicurato secondo il diritto alla rendita in una parte attiva e una parte invalida. Per la parte invalida il salario assicurato rimane costante. Per la parte attiva il salario annuo assicurato è stabilito, secondo il presente regolamento previdenziale, sulla base del salario annuo corrispondente alla capacità lavorativa.

Art. 10 Calcolo dell'età determinante

- 1 L'età determinante per l'accettazione nella cassa come pure per la definizione dei contributi deriva dalla differenza tra l'anno calendario in corso e l'anno di nascita (= età LPP).

Art. 11 Età di riferimento, età per il pensionamento anticipato o differito

- ¹ L'età di riferimento corrisponde all'età di riferimento AVS.
- ² Un pensionamento anticipato può avvenire al più presto dal primo mese che segue il compimento del 58. anno di età.
- ³ Se, in accordo con il datore di lavoro, la persona assicurata prosegue l'attività oltre l'età di riferimento, almeno con un incarico a tempo parziale presso il datore di lavoro, è possibile procrastinare il versamento di prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. In questo caso i contributi di risparmio sono addebitati fino all'effettivo pensionamento, a meno che la persona assicurata non desideri una dilazione senza il versamento di contributi.

2 Piano rendite

2.1 Finanziamento del piano rendite

Art. 12 Obbligo contributivo

- ¹ L'obbligo contributivo del datore di lavoro e del dipendente inizia il giorno in cui il dipendente è ammesso nella Cassa pensioni e termina
 - a) alla fine del mese per il quale il datore di lavoro ha versato un salario o una prestazione sostitutiva al salario (ad es. indennità giornaliera per infortunio o malattia) (fatto salvo l'art. 7b Mantenimento della copertura assicurativa);
 - b) all'inizio del mese in cui è versata la prima rendita derivante da un caso previdenziale;
 - c) al più tardi comunque alla fine del mese in cui si raggiunge l'età di riferimento, risp. – in caso di procrastinazione senza liberazione dai contributi della previdenza professionale ai sensi dell'art. 11, cpv. 3 – al momento in cui compie i 70 anni.
- ² Se il rapporto previdenziale inizia tra il 1. e il 15 giorno del mese, l'obbligo contributivo inizia sin dall'inizio del mese. Se inizia dal 16. giorno del mese, il rapporto previdenziale inizia il 1. giorno del mese seguente.
- ³ Se il rapporto previdenziale termina tra il 1. e il 15 giorno del mese, l'obbligo contributivo termina all'ultimo giorno del mese precedente. Se termina dal 16. giorno del mese, il rapporto previdenziale termina alla fine del mese corrente.
- ⁴ Il datore di lavoro si preoccupa di dedurre dal salario o dalle prestazioni sostitutive del salario i contributi della persona assicurata e le versa alla Cassa pensioni, unitamente ai propri contributi. In caso di mantenimento della protezione assicurativa ai sensi dell'art. 7b, la Cassa pensioni incassa i contributi direttamente presso la persona assicurata.
- ⁵ In caso di invalidità parziale, l'obbligo di contribuzione si riduce alla parte di salario annuo assicurato che deve essere assicurato in corrispondenza all'attività professionale.
- ⁶ Il datore di lavoro versa i suoi contributi attraverso mezzi propri oppure attingendo a riserve precedentemente accumulate a questo scopo.

Art. 13 Esenzione dal versamento dei contributi

- ¹ Se una persona assicurata diventa inabile al lavoro, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi trascorso un periodo di attesa di 3 mesi dall'inizio dell'inabilità al lavoro. L'esenzione dal pagamento dei contributi è concessa per tutto il tempo in cui esiste l'incapacità lavorativa, ma al massimo fino a quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. L'esenzione dal pagamento dei contributi si estingue anche se non sorge alcun diritto a una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 o se questo diritto si estingue.
- ² In caso di incapacità lavorativa parziale, la persona assicurata ottiene un esonero parziale dal versamento dei contributi. Un' incapacità lavorativa inferiore al 40% non dà diritto a riduzioni. L'esenzione parziale dai contributi avviene per analogia con il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 23 cpv. 2. A tal fine, il salario assicurato all'inizio dell'incapacità lavorativa determinante viene ponderato con il diritto alla rendita.
- ³ In caso di esonero, l'ammontare dei versamenti sul conto risparmio è determinato in funzione degli accrediti di vecchiaia (vedi allegato B – 5) validi per il salario annuo assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa e comprende anche futuri aumenti dei contributi legati all'età.

Art. 14 Ammontare dei contributi

- ¹ L'entità degli accrediti di vecchiaia e dei contributi rischio dovuti dagli assicurati e dal datore di lavoro sono indicati nell'allegato B – 5.

- 2 Il Consiglio di fondazione adegua il contributo rischio allorché la misura appare adeguata per far fronte alla situazione finanziaria della Cassa pensioni.
- 3 Allo scopo di annullare una sotto-copertura, il Consiglio di fondazione può decidere la riscossione di contributi supplementari (vedi art. 50).

Art. 15 Prestazioni previdenziali apportate al momento dell'affiliazione

- 1 Al momento dell'affiliazione, un dipendente è tenuto ad apportare alla Cassa pensioni tutte le prestazioni d'uscita derivanti da precedenti rapporti previdenziali (inclusi conti e/o polizze di libero passaggio).
- 2 Le prestazioni di libero passaggio apportate sono impiegate in primo luogo per il riscatto nel piano rendite fino al raggiungimento dell'importo massimo riscattabile ai sensi dell'allegato A – 5, tenendo presente che gli accrediti delle prestazioni di libero passaggio avvengono secondo quanto comunicato dall'istituzione previdenziale precedente, dall'avere di vecchiaia disponibile secondo LPP e da quello della previdenza sovra-obbligatoria.
- 3 Nel caso in cui l'apporto di prestazioni di libero passaggio da precedenti istituzioni previdenziali sono superiori all'importo massimo riscattabile ai sensi dell'allegato A – 5, la persona assicurata ha la possibilità di versare l'eccedenza su un conto di libero passaggio.

Art. 15a Riscatto volontario di prestazioni previdenziali / Rimborso di prelievi anticipati

- 1 Non appena la persona assicurata ha trasferito alla Cassa pensioni le prestazioni di libero passaggio dell'istituzione previdenziale dei datori di lavoro precedenti, nonché gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio, sarà possibile effettuare riscatti da parte del datore di lavoro e/o della persona assicurata, al massimo fino al momento in cui subentra un caso previdenziale.
- 2 Se, nel quadro del finanziamento della proprietà d'abitazione, la persona assicurata ha effettuato dei prelievi anticipati, eventuali riscatti potranno essere effettuati solo dopo il loro completo rimborso.
- 3 L'importo riscattato sarà accreditato proporzionalmente all'avere di vecchiaia sovra-obbligatoria.
- 4 L'importo massimo riscattabile deriva dalla differenza tra l'avere di vecchiaia accumulato e quello massimo accumulabile, calcolato in base al salario annuo attualmente assicurato. I dettagli sono contenuti nell'allegato A – 5. Se gli averi sul conto supplementare e/o sul conto risparmio eccedono le somme di riscatto massimo, la parte eccedente sarà decurtata.
- 5 La responsabilità per chiarire le possibili deduzioni fiscali legate ai riscatti compete alla persona assicurata. Se i riscatti sono stati effettuati dalla persona assicurata o dal datore di lavoro, le prestazioni che ne derivano non possono essere prelevate in capitale entro i tre anni successivi.
- 6 Una prestazione di libero passaggio versata nel quadro di un divorzio può essere versata nuovamente, totalmente o parzialmente. In caso di un nuovo versamento, l'importo sarà accreditato al conto vecchiaia LPP e all'avere di vecchiaia della previdenza sovra-obbligatoria nella stessa proporzione di come è avvenuta la riduzione. Non vi è diritto al riscatto per il trasferimento di un importo ai sensi dell'art. 124, cpv. 1 CCS.
- 7 Per le persone che provengono o che sono arrivate dall'estero e che in Svizzera non sono mai state affiliate ad un'istituzione di previdenza, nei primi cinque anni dalla loro affiliazione all'istituzione di previdenza svizzera possono effettuare riscatti annui corrispondenti al massimo al 20% del salario assicurato.
- 8 Persone assicurate che beneficiano o hanno beneficiato di prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro, queste prestazioni saranno computate alle possibilità di riscatto. In caso di prelievo di capitale di vecchiaia, esso sarà computato. In caso di rendite di vecchiaia, se conosciute, sarà computato l'avere di vecchiaia corrispondente alle rendite. Nel caso queste indicazioni non dovessero essere disponibili, la rendita di vecchiaia versata sarà capitalizzata al tasso di conversione che sarebbe stato valido quando la persona assicurata avrà raggiunto l'età di pensionamento regolare. Il valore così stabilito sarà computato alle possibilità di riscatto.

Art. 16 Conto di vecchiaia di una persona assicurata

- 1 Per ogni persona assicurata del piano rendite è tenuto un conto individuale.
- 2 L'avere sul conto di vecchiaia di una persona assicurata è composto da:
 - accrediti di vecchiaia della persona assicurata e del datore di lavoro;
 - prestazioni di libero passaggio accreditate al conto di vecchiaia;
 - eventuali riscatti apportati al conto di vecchiaia effettuati dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla Cassa pensioni;
 - rimborso di prelievi attuati in relazione al promovimento della proprietà d'abitazione;
 - riscatti susseguenti a divorzio;

- la quota parte agli averi di libero passaggio o la parte della rendita trasferita quale rendita vitalizia, risp. quale capitale, ottenuta in seguito a divorzio;
 - interessi;
- decurtato di:
- prelevamenti anticipati effettuati nel contesto del finanziamento della proprietà d'abitazione;
 - versamento di prestazioni di libero passaggio in seguito a sentenza di divorzio;
 - trasferimento dell'avere di risparmio dovuto a pensionamento parziale.

Art. 16a Conto di vecchiaia di una persona assicurata invalida

- ¹ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il conto di vecchiaia è gestito durante tutta la durata dell'invalidità fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Il conto di vecchiaia di un beneficiario di rendita per invalidità corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato fino all'insorgere dell'invalidità ai sensi dell'art. 16, interessi inclusi, e dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'allegato B – 5, interessi inclusi. L'entità degli accrediti di vecchiaia è determinata dal salario annuo assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui origine ha portato all'invalidità.
- ² In casi di invalidità parziale, la Cassa pensioni suddivide l'avere di vecchiaia in funzione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 23, cpv. 2. L'avere di vecchiaia corrispondente alla parte invalida è gestito come quello per invalidi completi, quello corrispondente alla parte attiva come quello per un assicurato attivo.

Art. 16b Tasso d'interesse sul conto di vecchiaia

- ¹ Il Consiglio di fondazione stabilisce annualmente il tasso d'interesse per l'anno corrente, tenendo in debita considerazione la situazione finanziaria delle persone assicurate che il 31 dicembre dell'anno civile non sono uscite dall'effettivo degli assicurati attivi. Per ovvi motivi di pari trattamento, ne fanno parte anche le uscite e i pensionamenti al 31 dicembre. Il Consiglio di fondazione fissa anche il tasso d'interesse che sarà riconosciuto agli assicurati che lasceranno la Cassa nel corso dell'anno successivo.
- ² L'avere sul conto di vecchiaia all'inizio dell'anno, unitamente a versamenti o prelevamenti (= prestazioni d'uscita accreditate come pure eventuali versamenti volontari), beneficiano dell'interesse pro rata temporis che è accreditato al conto di vecchiaia alla fine dell'anno contabile. Accrediti di vecchiaia dell'anno in corso non beneficiano di interessi e sono accreditati al conto di vecchiaia alla fine dell'anno contabile, risp. al momento dell'uscita dalla Cassa

2.2 Prestazioni del piano rendite

Art. 17 Panoramica delle prestazioni

- ¹ Nel piano rendite la Cassa pensioni assicura le seguenti prestazioni:

Prestazioni di vecchiaia

- rendita di vecchiaia
- versamento in capitale
- rendita per figli di pensionati
- rendita transitoria

Prestazioni in caso di invalidità

- rendita d'invalidità
- rendita per figli di invalidi

Prestazioni in caso di decesso

- rendita per coniugi / unione domestica registrata
- rendita per il convivente
- rendita per coniuge divorziato
- rendita per orfani
- capitale di decesso

- ² La Cassa pensioni è chiamata a concedere una prestazione ai sensi del presente regolamento se, durante il periodo di protezione assicurativa, subentra il caso previdenziale legato all'età, all'invalidità o alla morte. In caso di prestazioni per invalidità è determinante se, all'insorgere dell'inabilità professionale, la persona era assicurata presso la Cassa pensioni. Per prestazioni a favore di superstiti è determinante se, al momento della morte o all'insorgere della grave invalidità che ha portato alla morte, la persona era assicurata presso la Cassa pensioni. Se sussistono

ulteriori cause previste dalla LPP che provocano l'obbligo a prestazioni, le prestazioni si limitano al minimo previsto dalla LPP.

2.2.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 18 Rendita di vecchiaia

- ¹ Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria nasce al il raggiungimento dell'età di riferimento.
- ² Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata presso il datore di lavoro termina dopo la prima età di pensionamento possibile, la persona assicurata può richiedere un pensionamento anticipato. Se il pensionamento anticipato non viene richiesto, il diritto alla prestazione d'uscita nasce conformemente agli art. 33-35, con riserva del mantenimento della protezione previdenziale secondo l'art. 7b.
- ³ L'ammontare della rendita di vecchiaia deriva dalla moltiplicazione dell'avere di vecchiaia, disponibile al momento del pensionamento sul conto di vecchiaia, con il tasso di conversione valido secondo regolamento.
- ⁴ Il tasso di conversione è stabilito dal Consiglio di fondazione (vedi allegato A – 4). Questi ha però la facoltà di attribuire tassi di conversione diversi per l'avere di vecchiaia LPP e per quello della parte sovra-obbligatoria.
- ⁵ Se la persona assicurata prosegue l'attività lavorativa oltre l'età di riferimento, ha la possibilità di procrastinare la ricezione di prestazioni di vecchiaia, o parte di esse, al massimo fino al 1. giorno del mese che segue il compimento dei 70 anni). In questo caso - se richiesto dalla persona assicurata - l'avere disponibile sul conto di vecchiaia e gli ulteriori contributi di ambo le parti beneficiano degli interessi fino al momento del pensionamento effettivo. L'ammontare della rendita di vecchiaia si evince dalle disposizioni previste al cpv. 3.
- ⁶ Se durante il periodo procrastinato oltre l'età di riferimento la persona assicurata resta inabile al lavoro, il pensionamento avviene per il 1. giorno del mese successivo all'inizio dell'inabilità.
- ⁷ Se la persona assicurata decede durante il periodo procrastinato oltre l'età di riferimento, per quel che concerne la determinazione delle prestazioni in caso di morte vale quale beneficiaria di rendite. Nel caso in cui non nasce il diritto ad una rendita per coniugi, si procede al pagamento del capitale di decesso corrispondente all'avere di vecchiaia disponibile. Trovano applicazione per analogia le disposizioni dell'art. 29.
- ⁸ Se, al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata percepiva già una rendita d'invalidità, la stessa è sostituita da una rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita corrisponde alla moltiplicazione dell'avere di vecchiaia presente sul conto al momento del raggiungimento dell'età di riferimento, ai sensi dell'art. 16a, per il tasso di conversione valido in quel momento (vedi allegato A – 4). L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP. Se prima del raggiungimento dell'età di riferimento (art. 124 a CCS) vi è stata una compensazione previdenziale, il capitale di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia sarà decurtato di conseguenza.

Art. 19 Versamento in capitale

- ¹ Al momento del pensionamento, invece di una rendita di vecchiaia, l'assicurato può prelevare sotto forma di capitale tutto l'avere di vecchiaia, o a libera scelta, una parte di esso. Le restrizioni dell'art. 7b cpv. 7 e dell'art. 15a cpv. 5 devono essere tenute in considerazione.
- ² Almeno tre mesi prima del pensionamento, la persona assicurata deve inoltrare una relativa richiesta scritta, che da questo momento diviene irrevocabile. Una dichiarazione fatta precedentemente può essere revocata entro questo termine.
- ³ La dichiarazione scritta di una persona assicurata coniugata o in unione domestica registrata è valida unicamente se il coniuge o il partner registrato ha controfirmato per accordo. La persona assicurata è tenuta a far autenticare la firma a sue spese. La persona assicurata celibe deve far autenticare ufficialmente, a sue spese, il proprio stato civile.
- ⁴ Se il pensionamento anticipato avviene in base al licenziamento effettuato dal datore di lavoro e se la persona assicurata non ha ancora fatto la richiesta del capitale, avrà comunque il diritto di ritirare il capitale se, entro i termini di disdetta, presenterà una richiesta scritta in questo senso.
- ⁵ Il versamento di una prestazione in capitale comporta, nella misura della prestazione in capitale percepita, una riduzione proporzionale dell'avere di vecchiaia obbligatorio e di quello sovra-obbligatorio e alla riduzione della rendita di vecchiaia e, di conseguenza, anche alla riduzione della prestazione futura attesa per i superstiti.
- ⁶ Al momento in cui raggiunge l'età di riferimento, il beneficiario di una rendita d'invalidità ha la possibilità di prelevare il capitale di vecchiaia disponibile sul conto di vecchiaia, alle stesse condizioni previste ai cpv. 1 a 5.

Art. 20 Rendita transitoria

- ¹ In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha la possibilità di beneficiare di una rendita transitoria, riconosciuta al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

- ² La persona assicurata ha la facoltà di decidere liberamente l'ammontare della rendita transitoria, tenendo conto che essa non può però superare l'ammontare annuo della rendita di vecchiaia AVS massima.
- ³ L'ammontare della rendita transitoria resta invariata per tutta la sua durata. Essa non sarà adeguata né su richiesta della persona assicurata né in caso di aumento delle rendite AVS.
- ⁴ Se si fa richiesta per una rendita transitoria, il capitale di vecchiaia disponibile sul conto di vecchiaia al momento del pensionamento anticipato si riduce dell'importo utilizzato per la rendita transitoria. L'aver di vecchiaia LPP e l'aver di vecchiaia sovra-obbligatorio sono decurtati proporzionalmente all'intero avere di risparmio. La riduzione è calcolata applicando la tabella all'allegato A – 6.
- ⁵ Se un beneficiario di rendite muore prima di aver raggiunto l'età di riferimento, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese in cui avviene il decesso. Le rendite non ancora percepite spettano quale capitale di decesso ai beneficiari ai sensi dell'art. 29.

Art. 21 Pensionamento parziale

- ¹ Dopo il compimento del 58. anno di età, al momento della riduzione del salario, una persona assicurata può richiedere il pensionamento parziale. La persona assicurata può scegliere la percentuale della prestazione di vecchiaia da versare, che non può superare la percentuale di riduzione del salario e deve essere almeno del 20 % per la prima fase di pensionamento parziale.
- ² Sono ammesse tre fasi di pensionamento parziale, ove la terza fase porta forzatamente al pensionamento completo. In ogni fase di pensionamento parziale, la persona assicurata può scegliere quale parte desidera percepire sotto forma di rendita di vecchiaia e quale sotto forma di capitale di vecchiaia.
- ³ Le disposizioni degli articoli 18-20 si applicano per analogia alle prestazioni. Se il salario annuo rimanente dopo la riduzione dello stipendio è inferiore al salario minimo ai sensi della LPP (cfr. Allegato A.1), si procede al pensionamento completo.
- ⁴ Il pensionamento anticipato parziale esclude il proseguimento della protezione assicurativa ai sensi dell'art. 7a.
- ⁵ La parte "Avere di risparmio di un beneficiario di una rendita d'invalidità" non può essere prelevata.

Art. 22 Rendita per figli di pensionati

- ¹ Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che in caso di sua morte avrebbero diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 28, sussiste il diritto ad una rendita per figli di pensionati.
- ² Il diritto alla rendita per figli di pensionati nasce unitamente al diritto alla rendita di vecchiaia. Il diritto si estingue alla morte del pensionato, al più tardi comunque al momento in cui decadrebbe il diritto ad una rendita per orfani.
- ³ L'ammontare della rendita annua per figli di pensionati corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia versata. In caso di tre o più figli, la somma delle singole rendite per figli di pensionati corrisponde al massimo al 50% della rendita di vecchiaia corrente. Rimane in ogni caso garantito il diritto a prestazioni minime ai sensi della LPP.
- ⁴ Se l'intero avere di vecchiaia sul conto di vecchiaia è prelevato sotto forma di capitale, non vi sarà alcun diritto ad una rendita per figli di pensionati.

2.2.2 Prestazioni di invalidità

Art. 23 Rendita d'invalidità

- ¹ La persona assicurata, riconosciuta invalida dall'AI, risulta invalida anche per la Cassa pensioni a decorrere dalla stessa data e per lo stesso grado d'invalidità, a condizione che, all'insorgere dell'inabilità lavorativa che ha portato all'invalidità, sia assicurata presso la Cassa pensioni.
- ² Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà mai diritto ad una prestazione. Se il grado di invalidità è del 70% e oltre, il diritto alla rendita è del 100%, ossia si ha diritto a una rendita di invalidità completa. Per un grado d'invalidità tra il 50 % e il 69 %, il diritto alla rendita corrisponde al grado d'invalidità. Per un grado d'invalidità inferiore al 50%, il diritto alla rendita corrisponde al 25% più 2,5 punti percentuali per ogni grado d'invalidità superiore al 40%. (Esempio: un grado d'invalidità del 45 % dà diritto ad una rendita del 37,5 % (= 25 % +2,5 % x (45 – 40)).
- ³ Il diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensioni nasce se vi è un diritto alla rendita AI. La Cassa pensioni inizia il pagamento della rendita all'inizio del mese durante il quale cessa il diritto al pagamento contrattuale del salario o a prestazioni sostitutive di salario (indennità giornaliera per malattia e/o infortunio). Questa dilazione è possibile unicamente se le prestazioni sostitutive coprono almeno l'80% del salario perso e se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento della copertura assicurativa in ragione di almeno il 50%.
- ⁴ Il calcolo della dilazione avviene sommando i periodi di inabilità lavorativa a condizione che questi non risalgono ad oltre 12 mesi dal periodo di inabilità lavorativa totale.

- 5 Il diritto alla rendita d'invalidità decade se (riservato l'art. 26a LLP) cessa l'invalidità, se muore la persona assicurata o se è raggiunta l'età regolare di pensionamento. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita d'invalidità si trasforma in rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 18 cpv. 8.
- 6 L'ammontare della rendita annua d'invalidità deriva dalle disposizioni dell'allegato B – 1.
- 7 Si procede all'aumento, alla riduzione o alla cancellazione di una rendita stabilita, e con essa anche il diritto alla rendita, se a seguito di una revisione dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.
- 8 In caso di un proseguimento provvisorio dell'assicurazione e il mantenimento del diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la Cassa pensioni decurta la rendita d'invalidità proporzionalmente al grado d'invalidità, sempre che la decurtazione sia compensata da un guadagno accessorio.
- 9 Se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito alla riduzione del grado d'invalidità, la persona assicurata rimane assicurato nella Cassa pensioni alle stesse condizioni per una durata di tre anni, a condizione che prima della riduzione o soppressione della rendita la persona assicurata abbia partecipato alle misure di riconversione ai sensi dell'art. 8a LAI o perché la rendita è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa o all'aumento del grado d'occupazione. La protezione assicurativa e il diritto a prestazioni restano mantenute per tre anni fintanto che la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI. Durante il mantenimento dell'assicurazione ed il mantenimento del diritto a prestazioni, la rendita d'invalidità è ridotta proporzionalmente al grado d'invalidità ridotto, comunque nella misura in cui la riduzione è compensata dal reddito accessorio della persona assicurata.

Art. 24 Rendita per figli d'invalidi

- 1 Se il beneficiario di una rendita d'invalidità ha figli che in caso di sua morte avrebbero diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 28, sussiste il diritto ad una rendita per figli d'invalidi, a condizione che la rendita d'invalidità prevista all'art. 23 sia inferiore del totale della rendita d'invalidità e della rendita per figli d'invalidi secondo LPP.
- 2 Il diritto alla rendita per figli d'invalidi nasce unitamente al diritto alla rendita d'invalidità. Il diritto si estingue alla revoca della rendita d'invalidità, al più tardi comunque al momento in cui decadrebbe il diritto ad una rendita per orfani.
- 3 Per assicurati beneficiari di una rendita d'invalidità parziale è riconosciuta una rendita per figli d'invalidi che corrisponde all'ammontare del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 23 cpv. 2.
- 4 L'ammontare della rendita annua per figli d'invalidi deriva dall'allegato B – 2.

2.2.3 Prestazioni per superstiti

Art. 25 Rendita per coniugi / Unione domestica registrata

- 1 Se muore un assicurato, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniugi se al momento della morte
 - deve far fronte al mantenimento di almeno un figlio, oppure
 - ha più di 45 anni ed è stato sposato con la persona deceduta da almeno 5 anni. Se al momento del matrimonio sono soddisfatte le condizioni ai sensi dell'art. 26, cpv. 1, risp. 2, al momento del matrimonio sarà computata il periodo di convivenza.
- 2 Se il coniuge superstite non soddisfa alcuna di queste premesse, avrà diritto ad una liquidazione unica corrispondente al capitale di decesso ai sensi dell'art. 29, al minimo comunque un importo corrispondente a tre volte l'importo di una rendita annua per coniugi.
- 3 Il diritto alla rendita per coniugi inizia il 1. giorno del mese per il quale decade il diritto al salario contrattuale o alle prestazioni sostitutive del datore di lavoro, risp. alla rendita di vecchiaia o invalidità della Cassa pensioni. Se il coniuge superstite contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione domestica registrata, cessa il diritto alla rendita per coniugi. Otterrà una liquidazione unica corrispondente a tre volte l'importo di una rendita annua per coniugi. Il diritto alla rendita per coniugi cessa al più tardi alla fine del mese in cui il coniuge superstite decede a sua volta.
- 4 Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata deceduta, del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per coniugi subisce una riduzione. Essa corrisponde al 2% della rendita piena per ogni anno, intero o iniziato, di differenza che supera i 10 anni.
- 5 L'ammontare della rendita per coniuge dovuta alla morte di un assicurato, risp. di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, deriva dall'allegato B - 3.

Art. 26 Rendita per conviventi

- ¹ Se una persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità muore, ai sensi dell'art. 25 il convivente superstite ha diritto alle stesse prestazioni di un coniuge, a condizione che cumulativamente siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 - a. il convivente superstite ha più di 45 anni e fino al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha convissuto, per almeno 5 anni ininterrottamente e senza contrarre matrimonio, in comunione domestica indivisa, allo stesso domicilio fisso.
 - b. Tra il convivente superstite e la persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, non vi erano impedimenti al matrimonio o alla registrazione dell'unione secondo la LUD (in particolare grado parentela, vedi art. 95 CCS).
 - c. Il convivente superstite non beneficia di prestazioni per superstiti dalla previdenza professionale né ha diritto a simili rendite derivanti da istituzioni previdenziali estere.
 - d. Al momento del decesso, il convivente superstite e la persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità non erano spostati né avevano registrato la loro unione secondo la LUD.
 - e. La dichiarazione di convivenza, che deve essere firmata da entrambi i partner, è stata presentata alla Cassa pensioni quando entrambi i partner erano in vita. La persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve comunicare immediatamente per iscritto alla Cassa pensioni un eventuale scioglimento della convivenza. La Cassa pensioni conferma la ricezione dei documenti alla persona assicurata, al beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. In caso di richiesta di prestazioni, verifica se in base alla documentazione presentata sono soddisfatte le condizioni per il diritto.
- ² Le persone che, al momento del decesso della persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, devono provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune e che prima della morte è stato segnalato in forma scritta alla Cassa pensioni, sono equiparate al convivente superstite come al cpv. 1, a condizione che le premesse al cpv. 1, lett. b – d siano soddisfatte cumulativamente. L'annuncio va controfirmato dalla persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, e dal beneficiario e inviato, prima del decesso, alla Cassa pensioni.
- ³ Per i conviventi di beneficiari di rendite di vecchiaia non sussistono diritti a prestazioni, a meno che già prima del pensionamento regolare della persona assicurata fossero soddisfatte le condizioni previste al cpv. 1.
- ⁴ Se le condizioni per un diritto a prestazioni, di cui al cpv. 2, sono soddisfatte per più persone, i diritti previsti al cpv. 2 sono riconosciute per ogni singola persona, al massimo comunque per l'ammontare della rendita per coniugi secondo le disposizioni per le prestazioni minime LPP. Se oltre alle persone, di cui al cpv. 1, sussistono diritti anche per persone di cui al cpv. 2, il diritto spetta a tutte le persone, al massimo comunque per l'ammontare della rendita per coniugi che derivano dalle disposizioni per le prestazioni minime LPP.
- ⁵ Il convivente superstite non ha alcun diritto alle condizioni minime LPP previste per coniugi. Contrariamente a quanto vale per la rendita per coniugi, la rendita per conviventi non può essere prelevata in capitale.
- ⁶ La persona avente diritto a prestazioni, deve avanzare la propria richiesta scritta entro 90 giorni dal decesso della persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, dimostrando l'esistenza delle condizioni previste al cpv. 1 o 2. Se la richiesta non è fatta entro questi termini o la dimostrazione delle condizioni necessarie non perviene per tempo, il diritto a prestazioni decade.

Art. 27 Rendita per coniugi divorziati / Scioglimento dell'unione domestica registrata

- ¹ Alla morte di una persona assicurata, risp. beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il coniuge divorziato superstite ha diritto ad una rendita, a condizione che l'unione sia durata almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio sia stata assegnata una rendita ai sensi dell'art. 124e, cpv. 1 oppure art. 126, cpv. 1 CCS e questo fintanto che la rendita assegnata al momento del divorzio sarebbe stata dovuta.
- ² La rendita per il coniuge divorziato corrisponde alla rendita minima LPP. Essa sarà comunque decurtata dell'importo che, unitamente alle prestazioni per superstiti AVS, supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. Prestazioni per superstiti AVS sono computate solo nella misura in cui esse sono superiori al proprio diritto alla rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia AVS.

Art. 28 Rendita per orfani

- ¹ Alla morte di una persona assicurata, risp. beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, ha diritto alla rendita per orfani ogni figlio che:
 - a. non ha ancora compiuto i 18 anni, oppure
 - b. è ancora in formazione o almeno invalido al 70% e non ha ancora compiuto i 25 anni.
- ² Figli ai sensi del regolamento previdenziale sono i figli ai secondo l'art. 252 segg. CCS e i figli adottivi secondo l'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nell'economia domestica gratuitamente per la loro cura e formazione duratura.
- ³ Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese in cui cessa il versamento del salario, delle indennità sostitutive al salario, della rendita di vecchiaia o d'invalidità, al più presto il primo giorno del mese che segue la nascita del bambino.
- ⁴ Non è corrisposta la rendita per orfani per figli adottivi che entrano a far parte dell'economia domestica comune solo dopo la nascita al diritto di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- ⁵ La rendita per orfani è pagabile fino alla fine del mese, durante il quale il giovane compie i 18 anni. La rendita per orfani è corrisposta anche dopo il compimento dei 18 anni, ma al massimo fino ai 25 anni se si trova ancora agli studi o se è invalido almeno al 70%. Se il giovane muore prima di aver raggiunto i 18 anni, risp. i 25 anni, il diritto alla rendita per orfani cessa alla fine del mese in cui il giovane beneficiario è deceduto.
- ⁶ L'ammontare della rendita annua per orfani di una persona assicurata attiva, risp. di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, è desumibile dall'allegato B – 4.

Art. 29 Capitale di decesso

- ¹ Se una persona assicurata decede prima del pensionamento nasce il diritto al capitale di decesso. Esso corrisponde all' avere di vecchiaia accumulato fino alla morte sul conto di vecchiaia, dal quale sarà dedotto l'eventuale capitale previdenziale per diritti di rendita ai sensi degli art. 25 – 28.
- ² Il capitale di decesso è versato alle seguenti persone, indistintamente dal loro diritto ereditario, nel seguente ordine:
 - a. al coniuge superstite, risp. al partner in unione domestica registrata, in sua mancanza
 - b. ai figli della persona deceduta, che hanno diritto ad una rendita per orfani della Cassa pensioni, in loro assenza
 - c. alla persona che è stata sostenuta in modo importante dalla persona assicurata, oppure che ha convissuto ininterrottamente con lei nei cinque anni che hanno preceduto la morte oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
 - d. In caso di assenza di beneficiari ai sensi delle lett. a – c, agli altri figli, ai genitori o ai fratelli e sorelle.
 - e. In caso di assenza di beneficiari ai sensi delle lett. a – d: gli altri eredi legali, eccezion fatta per gli enti pubblici. In questo caso il capitale di decesso corrisponde al 50% dell' avere di vecchiaia accumulato.
 - f. In caso di assenza di beneficiari ai sensi delle lett. a – e, il capitale resta alla Cassa pensioni.
- ³ Le persone beneficiarie ai sensi del cpv. 2 lett. c non hanno alcun diritto al capitale di decesso se beneficiano di una rendita per coniugi o di una rendita per conviventi dal primo o dal secondo pilastro, derivante da un'unione o una convivenza precedente.
- ⁴ La persona assicurata può stabilire per iscritto, indicando alla Cassa pensioni quali persone con quali importi hanno diritto, all'interno delle singole categorie, al capitale di decesso. L'esistenza di un gruppo precedentemente citato esclude dal diritto i gruppi citati in seguito.
- ⁵ Se non sussiste una dichiarazione scritta della persona assicurata sulla distribuzione del capitale di decesso, il capitale di decesso è suddiviso in parti uguali tra le persone aventi diritto all'interno della stessa cerchia di beneficiari.
- ⁶ Entro 90 giorni dalla morte, i beneficiari ai sensi del cpv. 2 devono fare richiesta scritta con la quale richiedono il pagamento del capitale di decesso. In caso contrario decade qualsiasi diritto. Devono inoltre provare di soddisfare le condizioni per far valere il diritto.

2.3 Conto supplementare del piano rendite per il finanziamento del pensionamento anticipato

Art. 30 Apertura del conto supplementare

- ¹ All'interno del piano rendite, la persona assicurata ha la possibilità di finanziare, attraverso riscatti volontari o contributi supplementari, la rendita transitoria e/o la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato. Questa opportunità sussiste solo nel caso in cui la persona assicurata non abbia raggiunto l'aver massimo sul conto di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 e che siano stati rimborsati eventuali prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d'abitazione.
- ² I riscatti volontari e/o i contributi supplementari sono accreditati al conto supplementare aperto allo scopo.

Art. 31 Finanziamento del conto supplementare

- ¹ La persona assicurata ha la possibilità di scegliere, con effetto al 1. gennaio, risp. all'entrata in servizio, l'ammontare dell'importo supplementare. I tassi percentuali possibili per il contributo supplementare sono indicati nell'allegato A – 7. Il contributo della persona assicurata è dedotto dal salario e versato mensilmente dal datore di lavoro alla Cassa pensioni.
- ² Se la persona assicurata volesse modificare l'importo del contributo supplementare lo deve comunicare per iscritto alla Cassa pensioni entro il 31 dicembre (ricevuta). Se fino a tale data non giunge comunicazione alcuna restano valide le indicazioni precedenti o, in loro assenza, sarà applicato il tasso 0%.
- ³ Dall'inizio della liberazione del pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 13 e per tutta la durata dell'invalidità non è possibile eseguire dei versamenti sul conto supplementare. Per il contributo supplementare la Cassa pensioni non concede una liberazione dei contributi a suo carico.
- ⁴ La persona assicurata può effettuare al massimo due volte l'anno un versamento per il riscatto sul conto di vecchiaia. L'importo massimo riscattabile corrisponde all'importo massimo del conto supplementare (vedi allegato A – 8) da cui viene dedotto l'aver del conto supplementare al momento del riscatto. Le disposizioni dell'art. 15a valgono per analogia. Se gli averi sul conto di vecchiaia e/o sul conto di risparmio superano l'importo massimo riscattabile, la parte eccedente il riscatto massimo possibile sarà detratta.
- ⁵ Se, tenendo conto del conto supplementare per il riscatto del pensionamento anticipato, la rendita di pensione che ne risulta supera di oltre il 5% la rendita proiettata all'età di riferimento, entrano in vigore le seguenti misure:
 - La persona assicurata e il datore di lavoro non versano più i contributi di vecchiaia
 - Il tasso di conversione valido in quel momento è congelato. Al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia sarà calcolata applicando questo tasso di conversione,
 - Tutti i conti della persona assicurata cessano di maturare interessi.
 - Al momento del pensionamento effettivo, la rendita di vecchiaia viene ridotta fino al limite consentito (al massimo il 105% della rendita di vecchiaia proiettata all'età di riferimento).

È necessario tenere in debita considerazione i superamenti dell'obiettivo dovuti al cambiamento del grado d'occupazione oppure a versamenti derivanti da divorzio. La rendita proiettata fino all'età di riferimento è stabilita in base al salario massimo assicurato negli ultimi cinque anni.

Art. 31a Conto supplementare di un assicurato

L'aver sul conto supplementare della persona assicurata è composto da:

- contributi supplementari della persona assicurata;
- prestazioni di libero passaggio accreditati al conto supplementare;
- eventuali riscatti a favore del conto supplementare, attuati dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla Cassa pensioni;
- rimborsi derivanti da prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
- riscatti in seguito a divorzio
- la quota parte sul libero passaggio ottenuto in seguito a divorzio, oppure la quota parte di rendita trasferita quale rendita vitalizia, risp. sotto forma di capitale;
- interessi;

decurtato di:

- prelevamenti anticipati legati alla promozione della proprietà d'abitazioni;
- il versamento di prestazioni di libero passaggio dovute in seguito a una sentenza divorzio;
- trasferimento di averi supplementari legati a pensionamento parziale.

Art. 31b Conto supplementare di un beneficiario di rendite invalido

- ¹ Nel caso di un beneficiario di rendite invalido e per tutta la durata dell'invalidità, il conto supplementare è mantenuto fino all'età di riferimento. L'avere sul conto supplementare della persona assicurata invalido corrisponde, come previsto all'art. 31a, all'avere accumulato fino all'insorgere dell'invalidità, interessi inclusi.
- ² Ai sensi dell'art. 23, cpv. 2, in caso di invalidità parziale, la Cassa pensioni suddivide l'avere presente sul conto supplementare proporzionalmente al diritto alla rendita. L'avere corrispondente alla parte invalida è trattato come per l'invalidità totale, mentre la parte attiva è gestita come quella della persona assicurata attivo.

Art. 31c Tasso d'interesse per il conto supplementare

Analogamente all'art. 16b, il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse corrisposto sul conto supplementare. La remunerazione avviene come previsto all'art. 16b.

Art. 32 Utilizzo del conto supplementare

- ¹ Il conto supplementare diventa esigibile al momento del pensionamento, della morte o dell'uscita della persona assicurata. Al raggiungimento dell'età di riferimento, i beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto all'avere sul conto per pensionamento anticipato.
- ² Il conto supplementare è utilizzato nel modo seguente:
 - a. Al momento del pensionamento, l'avere sul conto supplementare è trasferito sul conto di vecchiaia.
 - b. In caso di morte, l'avere sul conto per pensionamento anticipato è versato quale capitale di decesso. Per quanto riguarda diritti e pagamento sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 29, cpv. 2, nonché i cpv. 4 e 9.
 - c. In caso di uscita della persona assicurata, l'avere sul conto supplementare è pagato quale prestazione d'uscita. Fanno stato per analogia gli art. 35 – 35.

2.4 Uscita dal piano rendite

Art. 33 Premesse

Se il rapporto di lavoro cessa prima dell'insorgere di un caso previdenziale, senza che sia maturato il diritto a prestazioni, la persona assicurata esce dalla Cassa pensioni ed è dovuta una prestazione d'uscita. La Cassa pensioni allestisce a favore della persona assicurata il conteggio relativo alla prestazione d'uscita, tenendo presenti le disposizioni dell'art. 8 LFLP. Hanno diritto alla prestazione d'uscita anche i beneficiari di una rendita d'invalidità, la cui rendita AI, al termine del proseguimento dell'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP, è stata ridotta o soppressa a seguito di una diminuzione del grado d'invalidità.

Art. 34 Ammontare della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita è calcolata secondo l'art. 15 LLP. Essa corrisponde all'avere sul conto di vecchiaia disponibile il giorno d'uscita, aggiungendo l'avere sul conto supplementare del piano rendite.
- ² Se l'avere di vecchiaia accumulato ai sensi della LPP o se l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LLP supera la prestazione prevista dal cpv. 1, vale quale prestazione d'uscita l'importo più alto.
- ³ Dopo l'uscita e fino al momento del trasferimento della prestazione d'uscita è riconosciuto un tasso d'interesse minimo secondo disposizioni LPP. Nel caso in cui il trasferimento non avviene entro 30 giorni, dopo che sono state comunicate alla Cassa pensioni tutti i dati necessari al trasferimento, da quella scadenza in poi sono dovuti gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 26, cpv. 2 della LLP.
- ⁴ Se la Cassa pensioni è chiamata a versare prestazioni per superstiti o d'invalidità dopo aver versato la prestazione d'uscita, le dovrà essere restituita la parte di capitale necessaria al finanziamento delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. La remunerazione del capitale avviene secondo quanto previsto dall'art. 2, cpv. 3 LLP. Se il rimborso non è effettuato, la Cassa pensioni riduce le sue prestazioni applicando criteri tecnico assicurativi.

Art. 35 Utilizzo della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita è versata a favore della nuova istituzione di previdenza della persona assicurata uscita, in Svizzera o nel Liechtenstein.
- ² Se la persona assicurata non si affilia ad una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione d'uscita va trasferita su un conto di libero passaggio presso un'istituzione previdenziale in Svizzera o utilizzata per l'accensione di una polizza di libero passaggio presso un'assicurazione in Svizzera. In questo caso è possibile effettuare una suddivisione della prestazione d'uscita, tenendo presente la seguente limitazione: al massimo due istituzioni diverse, ove per ogni istituzione è possibile avere e un unico conto di libero passaggio, risp, un'unica polizza di libero passaggio.

- ³ Ai sensi del cpv. 1 oppure del cpv. 2, la persona assicurata è tenuta a comunicare immediatamente il nome e le indicazioni di pagamento dell'istituzione.
- ⁴ Se la persona assicurata omette di comunicare le coordinate circa l'utilizzo della sua prestazione d'uscita, dopo sei mesi dall'uscita dalla Cassa pensioni la prestazione d'uscita affluisce all'istituto collettore.
- ⁵ Su richiesta scritta della persona assicurata uscente, la prestazione d'uscita può essere versata in contanti a condizione che:
- lasci definitivamente la Svizzera e non prenda domicilio nel Liechtenstein;
 - inizi un'attività indipendente e non sia più sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - la prestazione d'uscita corrisponda ad un importo inferiore ai contributi annui della persona assicurata.
- Se un assicurato, che lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein, mantiene l'obbligo assicurativo legale per i rischi morte e invalidità in uno degli stati membri dell'UE, in Islanda o Norvegia, il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita potrà avvenire solo per la parte che supera la prestazione d'uscita ai sensi della LPP. La prestazione legale LPP va accreditata, secondo cpv. 1, all'istituzione di previdenza indicata dalla persona assicurata. La
- ⁶ persona assicurata deve produrre i documenti necessari per dimostrare le ragioni addotte per il pagamento in contanti. La Cassa pensioni verifica il diritto e, se necessario, richiede alla persona assicurata ulteriore materiale probatorio.
- ⁷ Il versamento in contanti per un assicurato coniugato è possibile solo se il consorte ha dato il proprio assenso al pagamento. La firma deve essere fatta autenticare a carico della persona assicurata. La persona assicurata celibe/nubile deve dimostrare lo stato civile, autenticandolo a sue spese.

3 Piano aggiuntivo

3.1 Finanziamento del piano aggiuntivo

Art. 36 Affiliazione

- ¹ Nel piano aggiuntivo sono accettati quegli assicurati che sono assicurati nel piano rendite e che occupano un determinato livello di funzione.

Art. 37 Ammontare dei contributi

- ¹ Nell'allegato C – 3 è indicato l'ammontare dei contributi della persona assicurata e del datore di lavoro.
- ² L'obbligo contributivo per la persona assicurata e per il datore di lavoro inizia il giorno dell'affiliazione al piano aggiuntivo e termina alla fine del mese per il quale il datore di lavoro riconosce un salario o un'indennità sostitutiva (ad es. indennità per malattia e/o infortunio) (fatto salvo il mantenimento della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 7b), al più tardi comunque alla fine del mese in cui la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento. In caso di morte fa stato il mese in cui sopraggiunge il decesso.
- ³ Il datore di lavoro si preoccupa di dedurre dal salario o dalle prestazioni sostitutive del salario i contributi della persona assicurata e le versa alla Cassa pensioni, unitamente ai propri contributi. In caso di mantenimento della protezione assicurativa ai sensi dell'art. 7b, la Cassa pensioni incassa i contributi direttamente presso la persona assicurata.
- ⁴ Se un assicurato diventa inabile al lavoro, l'assicurato e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi dopo un periodo di attesa di 6 mesi calcolati dall'inizio dell'inabilità al lavoro. L'esenzione dai contributi è concessa fino a quando esiste l'incapacità lavorativa, ma al massimo fino a quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. L'esenzione dai contributi decade anche se non sorge alcun diritto a una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 o se tale diritto si estingue.

Art. 38 Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio

- ¹ La persona assicurata può effettuare riscatti al massimo due volte l'anno. Gli importi riscattati possono essere accreditati al conto risparmio solo se l'aver sul conto di vecchiaia nel piano rendite ha raggiunto l'importo massimo previsto all'art. 15a e se eventuali prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d'abitazione sono stati rimborsati.
- ² Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo massimo del piano aggiuntivo secondo allegato C – 4 dedotto l'aver di risparmio al momento del riscatto. Se gli averi sul conto di vecchiaia e/o sul conto supplementare superano le possibilità di riscatto massimo definite, la parte eccedente l'importo massimo riscattabile va detratta.

- ³ Se l'apporto da prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti lavorativi, nonché riscatti e rimborsi da prelievi anticipati superano l'importo di riscatto massimo consentito ai sensi dell'allegato C – 4, la quota parte non utilizzata sarà accreditata al conto supplementare nel piano rendite.
- ⁴ Le disposizioni previste all'art. 15a sono applicabili per analogia.

Art. 39 Conto risparmio di una persona assicurata

- ¹ Il conto risparmio della persona assicurata è composto da:
- contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro;
 - prestazioni di libero passaggio accreditati al conto risparmio
 - eventuali riscatti a favore del conto supplementare, attuati dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla Cassa pensioni;
 - rimborsi derivanti da prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - riscatti in seguito a divorzio
 - la quota parte sul libero passaggio ottenuto in seguito a divorzio, oppure la quota parte di rendita trasferita quale rendita vitalizia, risp. sotto forma di capitale;
 - interessi;
- decurtato di:
- prelievi anticipati legati alla promozione della proprietà d'abitazioni;
 - il versamento di prestazioni di libero passaggio dovute in seguito a una sentenza divorzio;
 - trasferimento di averi supplementari legati a pensionamento parziale.

Art. 39a Conto risparmio di un beneficiario di una rendita d'invalidità

- ¹ Per un beneficiario di una rendita d'invalidità, il conto risparmio è mantenuto per tutta la durata dell'invalidità fino all'età di riferimento. L'aver sul conto risparmio della persona assicurata invalida è composto dall'aver accumulato ai sensi dell'art. 39 fino al momento dell'insorgere dell'invalidità, interessi inclusi.
- ² Ai sensi dell'art. 21, cpv. 2, in caso di invalidità parziale, la Cassa pensioni suddivide l'aver presente sul conto supplementare proporzionalmente al diritto alla rendita. L'aver corrispondente alla parte invalida è trattato come per l'invalidità totale, mentre la parte attiva è gestita come quella della persona assicurata attiva.

Art. 39b Tasso d'interesse per il conto risparmio

Analogamente all'art. 16b, il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse corrisposto sul conto risparmio. La remunerazione avviene come previsto all'art. 16b.

3.2 Prestazioni del piano aggiuntivo

Art. 40 Rendita d'invalidità

- ¹ La persona assicurata, riconosciuta invalida dall'AI, risulta invalida anche per la Cassa pensioni a decorrere dalla stessa data e per lo stesso grado d'invalidità, a condizione che, all'insorgere dell'inabilità lavorativa che poi ha portato all'invalidità, sia assicurata presso la Cassa pensioni.
- ¹ Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà mai diritto ad una prestazione. Se il grado di invalidità è del 70% e oltre, il diritto alla rendita è del 100%, ossia si ha diritto a una rendita di invalidità completa. Per un grado d'invalidità tra il 50 % e il 69 %, il diritto alla rendita corrisponde al grado d'invalidità. Per un grado d'invalidità inferiore al 50%, il diritto alla rendita corrisponde al 25% più 2,5 punti percentuali per ogni grado d'invalidità superiore al 40%. (Esempio: un grado d'invalidità del 45 % dà diritto ad una rendita del 37,5 % (= 25 % + 2,5 % x (45 – 40)).
- ² Il diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensioni nasce se vi è un diritto alla rendita AI. La Cassa pensioni inizia il pagamento della rendita all'inizio del mese durante il quale cessa il diritto al pagamento contrattuale del salario o a prestazioni sostitutive di salario (indennità giornaliera per malattia e/o infortunio). Questa dilazione è possibile unicamente se le prestazioni sostitutive coprono almeno l'80% del salario perso e se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento della copertura assicurativa in ragione di almeno la metà.
- ³ Il calcolo della dilazione avviene sommando i periodi di inabilità lavorativa a condizione che questi non risalgono ad un periodo di inabilità lavorativa totale di oltre 12 mesi.
- ⁵ Il diritto alla rendita d'invalidità decade se cessa l'invalidità, se muore la persona assicurata o se è raggiunta l'età di riferimento. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita d'invalidità si trasforma in rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 42 cpv. 1.

- ⁶ L'ammontare della rendita annua d'invalidità deriva dalle disposizioni dell'allegato C – 1.
- ⁷ Una volta stabilita, la rendita, e quindi il diritto alla rendita, viene aumentata, ridotta o cancellata se a seguito di una revisione dell'AI, il grado di invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.

Art. 41 Capitale di decesso

- ¹ Se una persona assicurata decede prima del pensionamento nasce il diritto al capitale di decesso. L'ammontare del capitale di decesso deriva da quanto previsto all'allegato C – 2.
- ² Per far valere il diritto e il versamento fanno stato per analogia le disposizioni previste all'art. 29, cpv. 2 nonché l'art. 26, cpv. 4 e 5.

Art. 42 Utilizzo del conto risparmio

- ¹ Al pensionamento l'aver sul conto risparmio è versato quale capitale. Il momento della nascita del diritto si orienta alle disposizioni dell'art. 19. La persona assicurata coniugata deve fornire una prova scritta del consenso del coniuge al pagamento del capitale. La firma deve essere autenticata a spese della persona assicurata. La persona assicurata non coniugata deve far certificare ufficialmente lo stato civile a proprie spese.
- ² In caso di morte nasce il diritto ai sensi delle disposizioni dell'art. 41.
- ³ in caso di uscita dalla ditta, la persona assicurata riceve l'aver sul conto risparmio quale prestazione d'uscita. Fanno stato le disposizioni ai sensi dell'art. 43.
- ⁴ Con il versamento in capitale dell'aver sul conto risparmio sono tacitate tutte le pretese regolamentari.
- ⁵ Su richiesta della persona assicurata, l'aver sul conto risparmio può essere trasformato in rendita di vecchiaia. Per far valere il diritto e il versamento fa stato per analogia quanto previsto all'art. 18.

3.3 Uscita dal piano aggiuntivo

Art. 43 Prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'aver sul conto risparmio alla fine del mese d'uscita.
- ² Inoltre valgono per analogia le disposizioni del piano rendite, art. 33 – 35.

4 Disposizioni comuni per il piano rendite e il piano aggiuntivo

4.1 Coordinazione delle prestazioni, prestazioni anticipate

Art. 44 Coordinazione delle prestazioni

- ¹ Prestazioni d'invalidità e per superstiti, come pure prestazioni di vecchiaia che sostituiscono le prestazioni d'invalidità, sono decurtate se, unitamente ad altre entrate computabili (vedi cpv. 2), superano il 90% dell'ultimo salario annuo. Le prestazioni minime LPP possono essere decurtate unicamente se, tenendo conto dei redditi computabili, superano il 90% del salario prevedibilmente perso.
- ² Fanno parte delle entrate computabili ai sensi del cpv. 1:
- prestazioni dell'AVS/AI (e/o di assicurazioni sociali nazionali ed estere), eccezion fatta per grandi invalidi, liquidazioni e prestazioni similari;
 - prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria;
 - prestazioni dell'assicurazione militare;
 - prestazioni di un'assicurazione per la quale il datore di lavoro, o in sua vece la Cassa pensioni, ha pagato almeno la metà del premio;
 - prestazioni di altre istituzioni previdenziali e istituzioni di libero passaggio;
 - prestazioni di terzi obbligati per responsabilità;

e per i beneficiari di una rendita d'invalidità anche un eventuale reddito lordo effettivamente realizzato o ragionevolmente realizzabile o un'eventuale prestazione sostitutiva, quale ad esempio prestazioni dall'assicurazione di occupazione. Per determinare il reddito lordo realizzabile ci si riferisce sempre al reddito per invalidi ai sensi dell'AI. Per determinare il reddito lordo ragionevolmente realizzabile ci si riferisce al reddito presumibile per invalidi ai sensi dell'AI.

- ³ Le entrate a favore del coniuge superstite, risp. del partner in unione domestica registrata, del convivente superstite e degli orfani sono sommate tra loro. Se le prestazioni della Cassa pensioni sono decurtate, lo sono proporzionalmente tutte le prestazioni.
- ⁴ Eventuali prestazioni computabili in capitale sono convertite in rendite equivalenti applicando le basi tecnico-assicurative della Cassa pensioni.
- ⁵ Se prima del raggiungimento dell'età di riferimento vi erano prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni decurtate in seguito al cumulo di prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione militare o altre prestazioni dall'estero, di principio la Cassa pensioni continuerà a riconoscere in egual misura le proprie prestazioni anche dopo il raggiungimento dell'età pensione regolare.
- ⁶ Se in seguito a divorzio la rendita di vecchiaia o d'invalidità è stata suddivisa, la parte di rendita, riconosciuta al coniuge avente diritto, sarà decurtata dalle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità.
- ⁷ Se cambia l'ammontare totale delle entrate annue, ad esempio in seguito a revisione della AI, si procede ad una verifica della decurtazione e, se necessario, la si modifica o si elimina. Lo stesso vale se il reddito da lavoro computabile cambia di oltre il 10%.
- ⁸ Le prestazioni computabili ai sensi del cpv. 2 di questo articolo sono verificate periodicamente.
- ⁹ La Cassa pensioni ha la facoltà di ridurre le proprie prestazioni se la persona assicurata stesso, risp. i beneficiari di prestazioni, hanno provocato la morte o l'invalidità della persona assicurata o se la persona assicurata rifiuta i provvedimenti d'integrazione dell'AI. Le prestazioni minime LPP possono essere rifiutate o decurtate solo se l'AVS/AI decurta una prestazione, la sospende o la rifiuta.
- ¹⁰ La Cassa pensioni non regola rifiuti o riduzioni di prestazioni emesse dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare se questi rifiuti o queste riduzioni sono avvenute in applicazione degli art. 21 LPGa, art. 37 LAINF, art. 39 LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM. Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la Cassa pensioni non compensa le decurtazioni di prestazioni ai sensi dell'art. 20, cpv. 2^{ter} e 2^{quater} e dell'art. 47, cpv. 1 LAM.
- ¹¹ La Cassa pensioni può ricorrere contro disposizioni dell'AI e di altre assicurazioni sociali che toccano il proprio obbligo di prestazione.
- ¹² Verso terze persone responsabili del caso previdenziale, la Cassa pensioni subentra dal momento dell'evento fino all'ammontare delle prestazioni legali per le pretese della persona assicurata, risp. del beneficiario della prestazione. Inoltre la Cassa pensioni può pretendere che la persona assicurata, risp. il beneficiario della prestazione, le ceda le proprie pretese verso terzi fino a concorrenza del suo obbligo a prestazioni. Se la cessione non viene concessa, la Cassa pensioni ha il diritto di sospendere le proprie prestazioni.

Art. 45 Garanzia delle prestazioni, prestazioni anticipate

- ¹ Prima della sua scadenza non è possibile dare in pegno o cedere dei diritti a prestazioni. Sono fatti salvi gli art. 48 e 49.
- ² Il diritto a prestazioni può essere computato con pretese verso il datore di lavoro, che questi ha ceduto alla Cassa pensioni, solo se si riferiscono a contributi che non sono stati trattenuti dal salario della persona assicurata. Altre pretese della Cassa pensioni, fatto salvo l'art. 125, cpv. 2 CO, possono essere computate con il diritto a prestazioni giunto a scadenza.
- ³ Se la Cassa pensioni è obbligata a prestazioni anticipate, la prestazione si limita al minimo LPP. Il richiedente deve dimostrare di essersi rivolto a tutti gli enti assicurativi possibili. Se il caso è assunto da un altro ente assicurativo, questi sarà chiamato a rimborsare, alla Cassa pensioni, tutte le prestazioni anticipate. Se un altro ente assicurativo si è fatto carico di una prestazione anticipata ed è stato appurato che la Cassa pensioni deve rispondere del caso, questa rimborsa la prestazione anticipata nell'ambito dei propri obblighi, al massimo entro le prestazioni minime LPP.

4.2 Disposizioni di pagamento

Art. 46 Disposizioni di pagamento

- ¹ Le rendite mensili, arrotondate al prossimo franco, sono accreditate all'inizio del mese su di un conto bancario in Svizzera o all'estero al domicilio della persona assicurata, secondo le sue indicazioni.
- ² La rendita che matura nel mese in cui cessa il diritto di riceverla è pagata integralmente.
- ³ Se, al momento del primo pagamento della rendita, la rendita annua di vecchiaia o d'invalidità completa ammonta a meno del 10%, la rendita per coniuge superstite meno del 6% e la rendita per figli meno del 2% della rendita AVS minima, invece della rendita è riconosciuta una liquidazione in capitale. Essa è calcolata sulla base dei principi tecnico-assicurativi della Cassa pensioni. Con questo pagamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.

- ⁴ Prestazioni previdenziali in capitale sono dovute all'insorgere del caso previdenziale, al più presto dal momento in cui la Cassa pensioni è al corrente del beneficiario e quando è in possesso degli estremi necessari all'esecuzione del pagamento. I pagamenti di capitale vengono corrisposti entro 30 giorni dalla data di scadenza, senza interessi. In caso di mancato rispetto degli obblighi di mantenimento ai sensi dell'art. 40 LPP, il pagamento del capitale verrà effettuato non prima di 30 giorni dalla consegna della notifica al centro di assistenza al recupero crediti.
- ⁵ Se la Cassa pensioni deve un interesse di mora, esso corrisponde al tasso minimo LPP.

4.3 Adeguamento delle rendite correnti

Art. 47 Adeguamento delle rendite correnti

Rendite per superstiti e per invalidi ai sensi della LPP sono adeguate in applicazione dell'art. 36, cpv. 1 LPP, se e nella misura in cui le prestazioni legali minime, incluso l'adeguamento legale al rincaro, superano le prestazioni previste dal regolamento. Un eventuale adeguamento delle rendite regolamentari correnti è deciso, ogni anno, dal Consiglio di fondazione sulla base delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni. La decisione è citata negli allegati al bilancio annuo.

4.4 Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazione

Art. 48 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

- ¹ La compensazione della previdenza in caso di divorzio avviene in conformità alle disposizioni pertinenti del CCS, del CO, della LPP, della LFLP, del CPC, della LDIP, nonché delle disposizioni delle relative ordinanze.
- ² Se, in seguito a divorzio, una parte delle prestazioni d'uscita di un assicurato dev'essere trasferita a favore del coniuge divorziato, il conto di vecchiaia della persona assicurata si riduce di conseguenza. La parte che dev'essere trasferita è addebitata al conto di vecchiaia nella proporzione dell'avere di vecchiaia LPP e quello sovra-obbligatorio. Il versamento della parte sovra-obbligatoria avviene nel seguente ordine:
- l'avere sul conto supplementare nel piano rendite;
 - l'avere sul contro risparmio nel piano aggiuntivo;
 - l'avere di vecchiaia sovra-obbligatorio del piano rendite.
- Per analogia, la Cassa pensioni procederà allo stesso modo per trasferire al coniuge beneficiario una parte di rendita (eventualmente quale capitale).
- ³ Se, nell'ambito di un divorzio, la persona assicurata ottiene una prestazione d'uscita o una quota parte alla rendita (se del caso anche sotto forma di capitale), la Cassa pensioni provvede ad accreditare l'importo all'avere di vecchiaia di risparmio e a quello sovra-obbligatorio, nella stessa proporzione di come è stata addebitata al coniuge divorziato obbligato. L'importo a favore del conto sovra-obbligatorio è accreditato nel seguente ordine:
- all'avere di vecchiaia sovra-obbligatorio del piano rendite;
 - all'avere sul contro risparmio nel piano aggiuntivo;
 - all'avere di vecchiaia sul conto supplementare del piano rendite.
- ⁴ Se, in seguito a divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità dipendente dal salario assicurato, una parte della prestazione d'uscita è trasferita al coniuge divorziato, allora ci si trova confrontati con una riduzione dei conti come da cpv. 2 e dunque con prestazioni di vecchiaia inferiori. Per contro, restano invariate le rendite correnti per invalidità e eventuali rendite (correnti o future) per figli di invalidi in vigore al momento dell'inizio della causa di divorzio, ove però la rendita d'invalidità LPP (conto testimone) è decurtata per l'importo massimo possibile secondo l'art. 19, cpv. 2 e 3 OPP 2.
- ⁵ Se, in seguito a divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità dipendente dall'avere di vecchiaia, una parte della prestazione d'uscita è trasferita al coniuge divorziato, allora ci si trova confrontati con una riduzione dei conti come da cpv. 2, secondo principi attuariali definiti dalla Cassa pensioni, valida dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (la rendita d'invalidità LPP (conto testimone) è decurtata per l'importo massimo possibile secondo l'art. 19, cpv. 2 e 3 OPP 2). Per contro, le rendite correnti per figli di invalidi in vigore al momento dell'inizio della causa di divorzio restano invariate.
- ⁶ Se, in seguito a divorzio di un beneficiario di una rendita di vecchiaia una quota parte della rendita è stata assegnata al coniuge divorziato, le prestazioni di rendita della persona assicurata si riducono proporzionalmente. Rimane invariato il diritto alla rendita per figli di pensionati in corso al momento dell'inizio della causa di divorzio. Eventuali diritti a prestazioni per superstiti sono calcolati secondo le effettive prestazioni di rendita valide dopo la compensazione previdenziale, fatta salva una rendita per orfani che sostituisce una rendita per figli che non è stata toccata dalla riduzione.

- 7 La quota parte di rendita assegnata al coniuge divorziato avente diritto non attiva ulteriori diritti a prestazioni da parte della Cassa pensioni. I versamenti annui di rendite a favore della previdenza del coniuge divorziato beneficiario sono retribuiti con la metà del tasso d'interesse previsto da regolamento. La Cassa pensioni del coniuge divorziato obbligato e il coniuge divorziato beneficiario possono accordare il versamento di un capitale in luogo del trasferimento di rendite. Nel caso in cui il coniuge divorziato beneficiario dovesse cambiare l'istituzione previdenziale o di libero passaggio, è tenuto a darne comunicazione alla Cassa pensioni obbligata a versare le rendite, entro e non oltre il 15 novembre dell'anno in questione.
- 8 Se il coniuge divorziato ha diritto ad una rendita d'invalidità piena o se ha raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, ha la facoltà di chiedere il pagamento della rendita vitalizia. Se ha raggiunto l'età di riferimento riceve una rendita vitalizia. Può chiedere che questa sia versata al proprio istituto previdenziale, a condizione che quel regolamento previdenziale permette di attuare un riscatto.
- 9 Se, durante la causa di divorzio, subentra il caso previdenziale legato all'età o se un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento, ai sensi dell'art.19g OLP, la Cassa pensioni riduce per l'importo massimo la quota parte della prestazione d'uscita da trasferire e la rendita.
- 10 Nel quadro della prestazione di libero passaggio trasferita, la persona assicurata la può riscattare nuovamente presso la Cassa pensioni. Gli importi riscattati sono assegnati nella stessa proporzione degli addebiti di cui al cpv. 2. Non si ha diritto al riscatto in caso di divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Art. 49 Prelevamento anticipato o messa in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione

- 1 Ogni cinque anni e fino all'età di 62 anni, la persona assicurata attiva – fatto salvo l'art. 7b, cpv. 7 - può prelevare un importo (almeno CHF 20'000) dal piano rendite e/o dal piano aggiuntivo allo scopo di finanziare la proprietà d'abitazione primaria (acquisto e costituzione di proprietà d'abitazione, partecipazione a proprietà d'abitazione o rimborso di prestiti ipotecari). Si intende uso proprio l'utilizzo da parte della persona assicurata al proprio domicilio o alla sua residenza abituale. Allo stesso scopo ha la possibilità di costituire in pegno questo importo o la pretesa a prestazioni previdenziali.
- 2 Nel dettaglio, il prelevamento anticipato e la costituzione in pegno si orientano alle disposizioni dell'art. 30a e segg. LPP e dell'art. 1 e segg. OPPA.
- 3 Presentando una richiesta scritta, la persona assicurata può chiedere informazioni relative all'importo disponibile per il finanziamento della proprietà d'abitazione e relativa alla decurtazione sulle prestazioni che tale prelievo provocherebbe. La Cassa pensioni si preoccupa di comunicare alla persona assicurata le possibilità di coprire le lacune assicurative e l'ammontare degli oneri fiscali. Su richiesta, la Cassa pensioni procura alla persona assicurata un'assicurazione rischio supplementare
- 4 Se la persona assicurata decide di utilizzare il prelievo o la messa in pegno è tenuto ad inviare i documenti relativi al contratto d'acquisto o alla costruzione di proprietà d'abitazione o all'ammortamento del prestito ipotecario, il regolamento risp. il contratto d'affitto o di prestito nel caso di acquisizione di partecipazioni e i documenti per partecipazioni analoghe. Assicurati coniugati, risp. in unione domestica registrata, devono produrre l'accordo scritto del coniuge, risp. del partner registrato. La firma deve essere fatta autenticare a carico della persona assicurata. La persona assicurata celibe/nubile deve far autenticare a sue spese lo stato civile.
- 5 In caso di prelievo anticipato, le prestazioni d'uscita sono decurtate secondo l'art. 48, cpv. 2. Il rimborso completo o parziale (almeno CHF 10'000) è assegnato all'avere di vecchiaia LPP e all'avere rimanente nella stessa proporzione utilizzata al momento del prelievo (l'avere rimanente è accreditato secondo quanto previsto all'art. 48, cpv. 3). Se il prelievo è stato effettuato prima del 1. gennaio 2017 e non è più possibile stabilire quale importo è stato addebitato all'avere di vecchiaia LPP, l'importo rimborsato sarà accreditato all'avere di vecchiaia LPP e all'avere rimanente, in modo da ristabilire l'equilibrio dei due averi esistente subito prima del rimborso.
- 6 Se la propria liquidità è messa in pericolo, la Cassa pensioni ha la facoltà di tenere in sospeso l'evasione delle richieste. Il Consiglio di fondazione stabilisce un ordine di priorità per il loro trattamento. Fintanto che la Cassa si trova in sotto-copertura può limitare nel tempo e nell'importo o rifiutare completamente i prelievi anticipati che sono destinati al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensioni è tenuta a comunicare agli assicurati la durata di queste misure.

5 Equilibrio finanziario, liquidazione parziale

Art. 50 Equilibrio finanziario

1. Il Consiglio di fondazione assicura che sono soddisfatti gli impegni previsti da regolamento. Se malgrado questo si presenta una situazione di sotto-copertura ai sensi dell'art. 44 OPP2, elabora, unitamente all'esperto in materia di previdenza professionale, le misure atte a coprire l'ammontare di copertura. Durante un periodo di importante sotto-copertura (secondo l'art. 44 OPP2) e mantenendo il principio di adeguatezza, la Cassa pensioni può riscuotere dagli assicurati e dal datore di lavoro contributi atti ad annullare la sotto-copertura (= contributi di risanamento nell'ordine di grandezza di 0.5% fino a 2.0%) e ridurre al massimo dello 0,5% la remunerazione minima LPP del capitale di risparmio. Il contributo di risanamento del datore di lavoro deve almeno corrispondere al contributo di risanamento apportato dagli assicurati, tenendo presente che il datore di lavoro non deve versare contributi di

risanamento per coloro che mantengono la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 7b. La richiesta di contributi di risanamento ai pensionati è concessa solo sulla parte di rendita che, nel corso degli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione della misura, ha subito un adeguamento non previsto dalla legge o dal regolamento e che non riguarda le prestazioni minime LPP. Resta garantita la rendita maturata al momento della nascita del diritto alla rendita. Il contributo di risanamento richiesto ai pensionati è dedotto dalle rendite correnti.

2. In caso di sotto-copertura ai sensi dell'art. 44 OPP2, il datore di lavoro ha la possibilità di effettuare dei versamenti su un conto separato "Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione" e di farvi affluire anche mezzi dalla riserva ordinaria per i contributi del datore di lavoro. Il datore di lavoro e la Cassa pensioni siglano un accordo scritto in questo senso. I versamenti non possono superare l'importo corrispondente alla sotto-copertura e non beneficiano di interessi. La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione resta in vigore fintanto che dura la sotto-copertura.
3. I contributi di risanamento sono prelevati sussidiariamente ad altre misure. La riduzione del tasso d'interesse al di sotto del tasso minimo LPP è sussidiario ai contributi di risanamento.
4. Se il prelevamento serve al rimborso di prestiti ipotecari, durante il periodo di sotto-copertura ai sensi dell'art. 44 OPP2 la Cassa pensioni ha la possibilità di negare o di ridurre i prelevamenti per il finanziamento della proprietà d'abitazione.
5. Se nella Cassa pensioni sussiste una sotto-copertura ai sensi dell'art. 44 OPP2, il Consiglio di fondazione è tenuto ad informarne tempestivamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i pensionati. Deve inoltre informare sulle misure decise in collaborazione con un esperto in previdenza professionale.

Art. 51 Politica degli accantonamenti

1. Il Consiglio di fondazione, sentito il parere dell'esperto in previdenza professionale, definisce la propria politica degli accantonamenti, tenendo in debita considerazione la struttura specifica della Cassa pensioni. Questo avviene con la consapevolezza che la sicurezza della Cassa pensioni resta costante, tale da soddisfare gli impegni verso gli assicurati e i beneficiari di rendite.
2. Quando sono state accantonate tutte le riserve tecnico-assicurative necessarie e la riserva di fluttuazione dei titoli ha la giusta dimensione, si formano i mezzi liberi sul cui utilizzo decide il Consiglio di fondazione.

Art. 52 Liquidazione parziale

1. In caso di liquidazione parziale gli assicurati che lasciano la Cassa pensioni ricevono, oltre alla prestazione d'uscita, una quota parte individuale o collettiva ai mezzi liberi oppure una quota parte individuale di un eventuale ammanco.
2. Le condizioni per una liquidazione parziale, la procedura e l'attribuzione sono regolate da un apposito regolamento sulla liquidazione parziale.

6 Organizzazione e amministrazione

Art. 53 Il Consiglio di fondazione

1. La direzione della Cassa pensioni compete al Consiglio di fondazione. Esso è composto da sei membri, la metà dei quali eletti dal datore di lavoro. Gli altri membri sono eletti dagli assicurati. Il mandato dura tre anni. La rielezione è possibile. I rappresentanti eletti dagli assicurati terminano il loro mandato al momento della disdetta del rapporto di lavoro. Il rappresentante degli assicurati eletto in qualità di subentrante entra in carica per il mandato del predecessore.
2. Il Consiglio di fondazione elegge il presidente e il vice presidente dai propri ranghi. Le due funzioni non possono essere ricoperte contemporaneamente da membri rappresentanti il datore di lavoro o gli assicurati.
3. Tra i compiti del Consiglio di fondazione figurano in particolare:
 - a. definire la strategia e la politica aziendale della Cassa pensioni;
 - b. definire la strategia degli investimenti della Cassa pensioni;
 - c. determinare l'organizzazione nel quadro dell'atto costitutivo;
 - d. determinare l'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle basi tecniche;
 - e. emanare e modificare regolamenti, in particolare il regolamento previdenziale, degli investimenti e per la liquidazione parziale;
 - f. stabilire l'amministrazione, l'ufficio di revisione e l'esperto in materia previdenziale, come pure la delega delle competenze amministrative;
 - g. stipulare contratti quadro con gli amministratori patrimoniali;
 - h. stipulare contratti quadro per coprire i rischi con società assicurative;

- i. ricevere i rapporti dell'amministrazione, dell'ufficio di revisione e dell'esperto in materia previdenziale;
 - j. allestire il rendiconto annuale;
 - k. rappresentare la Cassa pensioni verso l'esterno;
 - l. designare le persone che possono vincolare giuridicamente la Cassa pensioni; le persone con diritto di firma firmano collettivamente a due;
 - m. rapportare e tenere i contatti con l'autorità;
 - n. presentare la domanda all'autorità per la modifica dell'atto costitutivo;
 - o. decidere la fusione e la liquidazione della Cassa pensioni e presentare la domanda all'autorità competente;
 - p. assicurare la formazione di base e il perfezionamento dei consiglieri di fondazione.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito del presidente secondo il bisogno. Ogni membro può richiedere al presidente, per iscritto, la convocazione di una riunione, indicando gli argomenti da trattare. Ogni anno hanno luogo almeno due riunioni.
- ⁵ Il Consiglio di fondazione delibera con maggioranza semplice dei voti espressi. Può decidere se alla riunione sono presenti almeno due rappresentanti del datore di lavoro e due degli assicurati. In caso di parità la mozione risulta respinta.
- ⁶ Se nessun membro richiede la consulenza verbale, le decisioni possono essere prese sulla via circolare. Queste decisioni richiedono l'accordo scritto di tutti i membri del Consiglio di fondazione.
- ⁷ Tutte le decisioni vanno riportate nel protocollo firmato dal presidente, o dal suo sostituto, e dal redattore del protocollo stesso.
- ⁸ In osservanza dell'atto costitutivo della Fondazione, il Consiglio di fondazione delega gli affari correnti all'amministratore della Cassa pensioni. In particolare si tratta dell'amministrazione patrimoniale e delle questioni correnti con gli assicurati della Cassa pensioni. I compiti dell'amministratore sono definiti all'art. 54.
- ⁹ Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di delegare compiti particolari a commissioni specifiche. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.

Art. 54 L'amministrazione

- ¹ Gli affari correnti sono svolti dall'amministratore designato dal Consiglio di fondazione che provvede anche alla sorveglianza I. L'amministratore partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e ricopre un ruolo consultivo.
- ² Le persone incaricate dell'amministrazione devono essere indipendenti da enti offerenti investimenti o prestazioni alla Cassa pensioni. Sulla scorta della loro personalità, formazione e esperienza devono essere in grado di dar seguito ai compiti che sono loro assegnati.
- ³ In casi ove l'amministrazione non è economicamente indipendente da prestatori di investimenti o servizi, è necessario fissare contrattualmente o mediante regolamento una via per definire le competenze, le responsabilità, le dipendenze e i controlli in modo da minimizzare gli interessi di conflitto e la loro evasione.
- ⁴ L'amministrazione si occupa dell'evasione degli affari correnti della Cassa pensioni nel quadro dell'atto costitutivo, del presente regolamento previdenziale, delle direttive d'investimento nonché delle direttive del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione tutela in ogni momento la supervisione della Cassa pensioni e l'andamento degli affari.
- ⁵ Per l'evasione di singoli compiti e obblighi, l'amministrazione può incaricare singole persone, più persone o istituzioni. La delibera di compiti e obblighi a persone e istituzioni deve essere prestata attenzione che non sussistano conflitti d'interesse e che le persone o istituzioni incaricate di questi compiti dispongano dell'esperienza e delle conoscenze necessarie.
- ⁶ L'amministrazione può assegnare a terzi la gestione di singole contabilità o di parte di esse.
- ⁷ Tra i compiti dell'amministrazione figurano in particolare:
- a. partecipare alle riunioni del Consiglio di fondazione con voto consultivo;
 - b. allestire i documenti necessari alle decisioni del Consiglio di fondazione;
 - c. rappresentare la Cassa pensioni verso l'esterno e evadere la corrispondenza corrente nel contesto delle proprie competenze;
 - d. trattare tutti i casi amministrativi;
 - e. occuparsi del contatto con gli assicurati ed i beneficiari di prestazioni;
 - f. è responsabile dei contatti con l'autorità, con l'ufficio di revisione, con l'esperto, con le banche depositarie e con gli enti esterni incaricati della gestione patrimoniale;

- g. è responsabile della tenuta della contabilità e dell'emissione dei documenti necessari. I conti annuali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. La contabilità è attuata in rispetto delle disposizioni dello Swiss GAAP RPC 26;
- h. informare il Consiglio di fondazione su avvenimenti particolari che richiedono l'intervento del Consiglio stesso.
- ⁸ Compiti e competenze che il Consiglio di fondazione non ha delegato esplicitamente all'amministrazione mediante questo regolamento, rimangono di competenza del Consiglio di fondazione.
- ⁹ Il patrimonio della Cassa pensioni è amministrato dal Consiglio di fondazione. Esso deve essere amministrato secondo i principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle disposizioni legali in materia di investimenti, tenendo presente che, oltre alla sicurezza dell'investimento, deve essere ottenuto un rendimento adeguato e garantiti i bisogni di liquidità della Cassa pensioni. L'investimento del patrimonio può essere delegato a terzi. I dettagli relativi agli investimenti devono essere descritti in dettaglio nel regolamento degli investimenti.

Art. 55 Il controllo

- ¹ Il Consiglio di fondazione nomina annualmente l'Ufficio di revisione. Questi ha il compito di verificare ogni anno l'amministrazione, la tenuta dei conti e l'investimento del patrimonio. L'Ufficio di revisione stila un rapporto relativo ai risultati della revisione.
- ² Il Consiglio di fondazione nomina un esperto in previdenza professionale. Questi ha il compito di controllare annualmente la Cassa pensioni.

Art. 56 Obbligo di segretezza / Protezione dei dati

- ¹ I membri del Consiglio di fondazione e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione dei capitali e del controllo della Cassa pensioni sono tenute a mantenere il massimo riserbo verso terzi, collaboratori inclusi, su tutte le informazioni relative alla Cassa pensioni o al datore di lavoro, nonché della situazione personale e finanziaria degli assicurati e dei loro congiunti, di cui sono venuti a conoscenza nell'esecuzione del loro mandato. L'obbligo di segretezza va mantenuto anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
- ² La Cassa pensioni è autorizzata a trattare o a far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai propri compiti in conformità al presente regolamento. I dati personali necessari per l'adempimento dei suoi compiti saranno trasmessi all'Ufficio di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, a eventuali società di riassicurazione e agli attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato. Inoltre, la Cassa pensioni è autorizzata a ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e a comunicare loro i dati personali necessari a tale scopo, compresi i dati personali particolarmente sensibili.
- ³ La Cassa pensioni è autorizzata a divulgare al datore di lavoro dati aggregati sui beneficiari. Da questi dati aggregati non deve essere possibile trarre conclusioni su singoli assicurati o beneficiari di rendite.
- ⁴ In particolare, si applicano le disposizioni della LPP relative al trattamento dei dati personali, alla consultazione dei fascicoli, all'obbligo di riservatezza, alla divulgazione dei dati e all'assistenza amministrativa e di vigilanza. Inoltre, si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali.

7 Obbligo di informazione e di notifica

Art. 57 Obbligo d'informazione della Cassa pensioni nei confronti degli assicurati

- ¹ Al momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni ed in seguito ogni anno, la persona assicurata riceve un certificato assicurativo dal quale risulta l'ammontare dell'aver di vecchiaia, del conto supplementare, del conto risparmio e delle prestazioni assicurate, nonché dei contributi dovuti alla Cassa pensioni.
- ² In caso di differenze tra il certificato assicurativo e il regolamento, fa stato il regolamento.
- ³ Al momento del matrimonio, risp. della registrazione dell'unione domestica, la persona assicurata riceve comunicazione della sua prestazione d'uscita. In caso di compensazione previdenziale dovuta a divorzio, la Cassa pensioni fornisce al giudice le indicazioni necessarie.
- ⁴ Alla prima scadenza e poi ad ogni cambiamento della rendita di vecchiaia, d'invalidità o per orfani, i beneficiari di rendite ricevono una conferma dalla quale risulta l'ammontare della prestazione riconosciuta.
- ⁵ Ogni anno, La Cassa pensioni informa nel modo adeguato gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all'andamento degli affari, sul bilancio, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione della fondazione. Se richiesto, l'amministrazione della Cassa pensioni dà agli assicurati e ai beneficiari di rendite ulteriori informazioni sullo stato dell'assicurazione e sulle attività operative della Cassa pensioni.
- ⁶ Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di proporre in qualsiasi momento, verbalmente attraverso i propri rappresentanti o per iscritto al Consiglio di fondazione, suggerimenti, proposte o richieste relative alla Cassa pensioni. Il Consiglio di fondazione valuta le richieste degli assicurati e dei beneficiari di rendite e li informa delle decisioni prese.

- ⁷ Se le persone assicurate segnalate alla Cassa pensioni dai centri specializzati nell'assistenza alla riscossione ritirano gli averi previdenziali o desiderano costituirli in pegno o riscuoterli per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio, la Cassa pensioni informa immediatamente il centro specializzato. In caso di prestazioni di libero passaggio, la comunicazione ricevuta dal centro specializzato viene inoltrata al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

Art. 58 Obbligo di informazione e di notifica della persona assicurata

- ¹ Al momento dell'affiliazione, la persona assicurata deve dare alla Cassa pensioni visione dei conteggi relativi alle prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti istituzioni di previdenza. La Cassa pensioni può richiedere il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio per conto della persona assicurata.
- ² La persona assicurata e i beneficiari di rendite come pure i loro superstiti sono tenuti ad informare la Cassa pensioni di tutti i fatti salienti necessari alla valutazione del rapporto previdenziale. L'informazione deve essere completa e veritiera. Cambiamenti di questi fatti o delle prestazioni di altri enti assicurativi devono essere comunicati per iscritto e spontaneamente, entro quattro settimane, alla Cassa pensioni.
- ³ La Cassa pensioni declina la responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata osservanza dell'obbligo di informazione e notifica. Se la Cassa pensioni subisce un danno da tale inosservanza, il Consiglio di fondazione può renderne responsabile la persona in difetto.
- ⁴ Dopo il 18. compleanno, i beneficiari di rendite per figli o per orfani devono trasmettere spontaneamente, all'inizio dell'anno scolastico o di studi, la dichiarazione di studi a conferma del loro diritto alla relativa rendita.
- ⁵ La Cassa pensioni chiede il rimborso di prestazioni ricevute in troppo o per errore, in particolare se derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione e notifica. Le pretese possono essere conteggiate con altre prestazioni.

8 Disposizioni transitorie e finali

Art. 59 Disposizioni transitorie

- ¹ Il diritto e l'ammontare delle rendite già in vigore al 31 dicembre 2024 sono disciplinati dal regolamento valido fino al 31 dicembre 2024. Sono esclusi il coordinamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 44 e l'adeguamento delle rendite correnti ai sensi dell'art. 47.
- ² Per le rendite d'invalidità in vigore al 31 dicembre 2024, per il calcolo della rendita di vecchiaia futura si applicano le aliquote di conversione e gli accrediti di vecchiaia validi ai sensi del regolamento previdenziale in vigore. L'età di riferimento per la sostituzione di una rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia è determinata dalle disposizioni vigenti.

Art. 60 Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita

- ¹ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1966 e prima, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1. gennaio 2022, il diritto alla rendita si basa sulle disposizioni della Cassa pensioni applicabili fino al 31 dicembre 2021.
- ² Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1967 e dopo, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1. gennaio 2022, il diritto alla rendita esistente è mantenuto fino al cambiamento del grado d'invalidità nella previdenza professionale di almeno 5 punti percentuali dovuto a una revisione dell'AI. Tuttavia, se l'adeguamento del diritto alla rendita ha l'effetto che, nonostante l'aumento del grado d'invalidità, il diritto alla rendita diminuisce o che nonostante riduzione del grado di disabilità il diritto alla rendita aumenta, resta in vigore il diritto alla rendita finora valido.
- ³ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1992 e successivamente, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1. gennaio 2022, il diritto alla rendita è determinato al più tardi il 1. gennaio 2032 in applicazione dell'articolo 28 cpv. 2. In caso di diminuzione del diritto alla rendita, il diritto alla rendita precedente rimane in vigore fino a quando, a seguito di una revisione dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali

Art. 61 Applicazione e modifica del regolamento

- ¹ Per questioni non regolate o non regolate completamente dal presente regolamento, decide il Consiglio di fondazione in applicazione dell'atto di costituzione della fondazione.
- ² Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento, facendo fede alle disposizioni legali e allo scopo della fondazione. I diritti acquisiti dagli assicurati e dai beneficiari di rendite sono comunque garantiti. La modifica di disposizioni con conseguenze finanziarie per il datore di lavoro e che vanno al di là delle disposizioni LPP, richiedono l'accordo del datore di lavoro.
- ³ Se il regolamento è tradotto in un'altra lingua, fa stato il testo tedesco.

Art. 62 Controversie

- ¹ Controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione di questo regolamento o derivanti da questioni non espressamente fissate da questo regolamento devono essere decise da un tribunale in applicazione delle disposizioni LPP. Foro giuridico è la sede svizzera o il domicilio in Svizzera della persona accusata o il luogo dell'azienda presso la quale è impiegata la persona assicurata.
- ² Allo scopo di trovare una soluzione amichevole, la persona assicurata ha il diritto di sottoporre la controversia al Consiglio di fondazione.

Art. 63 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2025 e sostituisce tutte le precedenti edizioni nonché tutti gli aggiornamenti.

Zurigo, 3 dicembre 2024

Il Consiglio di fondazione

9 Allegato A al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2025)

A – 1 Terminologie utilizzate

Accrediti di vecchiaia	Contributo della persona assicurata e del datore di lavoro che è accreditato al conto di vecchiaia
AI	Assicurazione invalidità
Avere di vecchiaia	Avere della persona assicurata nel piano rendite
Avere di vecchiaia LPP	avere della persona assicurata che si è formato ai sensi delle prescrizioni minime di legge
AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
Età di riferimento AVS	L'età di riferimento AVS si raggiunge per le donne nate nel 1964 o successivamente e per gli uomini il primo giorno del mese successivo al compimento del 65. anno di età. Alle donne nate in precedenza si applicano le seguenti disposizioni transitorie: donne nate nel 1960 e prima: età di riferimento AVS = 64 anni e 0 mesi donne nate nel 1961: età di riferimento AVS = 64 anni e 3 mesi donne nate nel 1962: età di riferimento AVS = 64 anni e 6 mesi donne nate nel 1963: età di riferimento AVS = 64 anni e 9 mesi
Beneficiari	Dipendenti e pensionati assicurati nella Cassa pensioni
Beneficiari di rendite	Persone che ricevono dalla Cassa pensioni una rendita di vecchiaia o d'invalidità
Caso previdenziale	eventi assicurati: età, invalidità e morte
Cassa pensioni	Cassa pensioni della Vebego Svizzera, in qualità di persona giuridica
CCS	Codice civile svizzero
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Conto di vecchiaia	Conto per l'avere di vecchiaia della persona assicurata nel piano rendite
Conto risparmio	Conto con gli averi della persona assicurata sul piano aggiuntivo
Conto supplementare	conto sul quale figura l'avere della persona assicurata nel piano rendite, destinato al finanziamento dell'annullamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato
Contributo risparmio	Contributo accreditato sul conto risparmio della persona assicurata nel piano aggiuntivo
Contributo supplementare	Contributo della persona assicurata versato al piano rendite per il finanziamento dell'annullamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato, accreditato ad un conto supplementare
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero
Datore di lavoro	Vebego SA e ditte a lei strettamente collegate economicamente o finanziariamente, che hanno sottoscritto con la Cassa pensioni un contratto di adesione
Età di riferimento	L'età di riferimento per la Cassa pensioni corrisponde all'età di riferimento AVS
LAI	Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPD	Legge Federale sulla protezione dei dati
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Persone assicurate	Dipendenti del datore di lavoro assicurati presso la Cassa pensioni, per i quali non sono ancora subentrati casi previdenziali.
Partner registrato	Persone che vivono in unione registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD). In questo regolamento previdenziale i partner registrati hanno lo stesso status giuridico delle persone sposate. Se all'interno di questo regolamento si tratta di persone assicurate sposate o di coniugi, per analogia si tratta anche delle persone che convivono quali partner registrati: se si parla di divorzio, per analogia si parla anche dello scioglimento di un partenariato registrato.
Partner	Persona non coniugata con la quale convive un assicurato non coniugato che vivono in economia domestica comune in un rapporto simile al matrimonio.
Piano aggiuntivo	Piano supplementare della Cassa pensioni
Piano rendite	Piano di base della Cassa pensioni
Swiss GAAP RPC 26	Raccomandazione sulla modalità di presentare i conti per le istituzioni previdenziali
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Nel contesto del regolamento, l'indicazione delle persone è al maschile. Evidentemente sono intesi ambo i sessi.

A – 2 Importi determinanti per il piano rendite

Piano rendite

Rendita AVS minima		CHF	15'120
Rendita massima AVS (= RAVS)		CHF	30'240
Salario minimo LPP	= 6/8 della RAVS	CHF	22'680
Importo di coordinazione	= 7/8 della RAVS	CHF	26'460
(per i Collettivi 2 e 3 ponderato in funzione del grado d'occupazione)			
Salario annuo minimo "risparmio" e "rischio" assicurato nel "Piano collettivo 1 – 3"		CHF	3'780
Salario annuo massimo "risparmio" e "rischio" assicurato nel "piano collettivo 1 e 3"	= 212.50% della RAVS	CHF	64'260
Salario annuo massimo "risparmio" e "rischio" assicurato nel "Piano collettivo 2"	= 1'200% della RAVS	CHF	362'880

A – 3 Tassi d'interesse per il piano rendite

Deduzione di coordinamento nel "Piano aggiuntivo collettivo 4" = 100% della RAVS (ponderato secondo grado d'occupazione)		CHF	30'240
Deduzione di coordinamento nel "Piano aggiuntivo collettivo 5" = 300% della RAVS (ponderato secondo grado d'occupazione)		CHF	90'720
Salario annuo assicurato "risparmio"	salario annuo ai sensi dell'art. 8, meno deduzione di coordinamento		
Salario annuo assicurato "rischio"	salario annuo ai sensi dell'art. 8		
Salario annuo minimo assicurato		CHF	3'780
Salario annuo massimo assicurato "rischio" = 1'200% della RAVS		CHF	362'880

A – 4a Tassi di conversione del piano rendite (collettivo 1, 2 e 3) per età di pensionamento diverse

(vedi art, 18 del regolamento)

Per il calcolo della rendita di vecchiaia con l'**avere di vecchiaia (= avere di vecchiaia LPP più avere sovra obbligatorio)** fanno stato i seguenti tassi di conversione dell'avere di vecchiaia:

Età di pensionamento	Tasso di conversione
70	6.20
69	6.00
68	5.80
67	5.60
66	5.40
65	5.20
64	5.00
63	4.80
62	4.60
61	4.40
60	4.20
59	4.00
58	3.80

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Il tasso di conversione indicato nell'età di riferimento si applica

- per le donne nate nel 1960 o prima all'età di 64 anni e 0 mesi,
- per le donne nate nel 1961 all'età di 64 anni e 3 mesi,
- per le donne nate nel 1962 all'età di 64 anni e 6 mesi
- 64 anni e 9 mesi per le donne nate nel 1963.

Il tasso di conversione viene ridotto o aumentato di 0,20 punti percentuali per ogni anno di anticipo o differimento del pensionamento.

Esempio

Assicurato 65-enne

Avere di vecchiaia LPP disponibile

CHF 80'000

Avere di vecchiaia sovra-obbligatorio disponibile

CHF 80'000

Rendita di vecchiaia annua da avere LPP

CHF 160'000 × 5.20 % = CHF 8'320

A – 4b Tassi di conversione del piano rendite (collettivo 4 e 5) per età di pensionamento diverse

(vedi art, 18 del regolamento)

Per il calcolo della rendita di vecchiaia con l'**avere di vecchiaia** fanno stato i seguenti tassi di conversione dell'avere di vecchiaia:

Età di pensionamento	Tasso di conversione
70	5.60
69	5.40
68	5.20
67	5.00
66	4.80
65	4.60
64	4.40
63	4.20
62	4.00
61	3.80
60	3.60
59	3.40
58	3.20

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Il tasso di conversione indicato nell'età di riferimento si applica

- per le donne nate nel 1960 o prima all'età di 64 anni e 0 mesi,
- per le donne nate nel 1961 all'età di 64 anni e 3 mesi,
- per le donne nate nel 1962 all'età di 64 anni e 6 mesi
- 64 anni e 9 mesi per le donne nate nel 1963.

Il tasso di conversione viene ridotto o aumentato di 0,20 punti percentuali per ogni anno di anticipo o differimento del pensionamento.

A -5 Riscatto di prestazioni aggiuntive nel piano rendite "Piano collettivo 1, 2 o 3"

(Vedi regolamento art. 15a)

L'importo massimo delle somme di riscatto supplementari nel piano di previdenza "Piano collettivo 1, 2 o 3" corrisponde all'importo massimo secondo la seguente tabella, dedotto l'avere di vecchiaia esistente. Il salario annuo assicurato al momento dell'acquisto è decisivo. L'importo massimo della somma di riscatto viene ridotto di un eventuale avere del pilastro 3a nella misura in cui esso supera il limite di cui all'art. 60a cpv. 2 OPP2, nonché di un'eventuale prestazione di libero passaggio non versata nella Cassa pensioni. Si consiglia alla persona assicurata di chiarire la deducibilità fiscale con l'autorità competente, se necessario. A tal riguardo, la Cassa pensioni non può assumersi alcuna responsabilità.

Età	Importo massimo dell'avere di vecchiaia in percentuale del salario annuo "risparmio" assicurato	Età	Importo massimo dell'avere di vecchiaia in percentuale del salario annuo "risparmio" assicurato
25	11.80%	45	345.75%
26	23.84%	46	372.46%
27	36.11%	47	399.71%
28	48.63%	48	427.51%
29	61.41%	49	455.86%
30	74.44%	50	484.78%
31	87.72%	51	514.27%
32	101.28%	52	544.36%
33	115.10%	53	575.04%
34	129.21%	54	606.34%
35	146.59%	55	641.27%
36	164.32%	56	676.90%
37	182.41%	57	713.23%
38	200.86%	58	750.30%
39	219.67%	59	788.10%
40	238.87%	60	826.67%
41	258.45%	61	866.00%
42	278.41%	62	906.12%
43	298.78%	63	947.04%
44	319.56%	64	988.78%
		da 65	1031.36%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Esempio

Assicurato cinquantenne

Salario annuo assicurato CHF 50'000

Avere di vecchiaia disponibile CHF 130'000

Importo massimo dell'avere di vecchiaia CHF 50'000 x 484.78% = CHF 242'390

Riscatto massimo possibile CHF 242'390 – CHF 130'000 = CHF 112'390

A – 6 Valore in capitale della rendita transitoria

(vedi art. 20 del regolamento)

Il valore in capitale di una rendita transitoria è calcolato secondo la seguente tabella:

Durata della rendita transitoria (in anni)	Fattore del valore in capitale per la rendita transitoria
7	6.765
6	5.827
5	4.880
4	3.923
3	2.957
2	1.981
1	0.995
0	0.000

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Esempio

Una rendita transitoria di CHF 12'000 per una durata di un anno, capitalizza a CHF 11'892.

Calcolo:

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Valore capitalizzato} & = & \text{Rendita transitoria AVS} & * & \text{fattore} & & \\ & & \text{CHF 12'000} & * & 0.991 & = & \underline{\underline{\text{CHF } 11'892}} \end{array}$$

A – 7 Contributo supplementare per il finanziamento del pensionamento anticipato nel piano rendite

(vedi art. 31 del regolamento)

I contributi per il finanziamento del pensionamento anticipato ammontano a:

Pensionamento anticipato all'età	Contributo supplementare della persona assicurata in percentuale del salario annuo "risparmio" assicurato
63	3.50 %
64	1.50 %

Esempio

Assicurato cinquantenne		
Salario annuo assicurato		CHF 80'000
Età di pensionamento desiderata		63 anni
Contributo supplementare in %	=	3.50 %
Contributo supplementare annuo in CHF	$80'000 \times 3.50 \%$	= <u><u>CHF 2'800</u></u>

A – 8 Riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato nel piano rendite

(Vedi regolamento art. 31)

L'ammontare dell'importo di riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato nel piano rendite corrisponde nel migliore dei casi all'importo massimo derivante dalla seguente tabella, dedotto l' avere sul conto supplementare del piano rendite. Fa stato il salario assicurato nel piano rendite al momento del riscatto. L'importo massimo del riscatto è ridotto dell' avere del pilastro 3a nel caso che questi superi i limiti posti dall'art. 60a cpv. 2 OPP2, come pure di eventuali prestazioni di libero passaggio non fatte affluire alla Cassa pensioni. Si raccomanda alla persona assicurata di verificare presso l'autorità competente la possibilità di deduzione fiscale. In questo senso la Cassa pensioni non si assume responsabilità alcuna.

Età	Importo massimo del conto aggiuntivo in percentuale del salario annuo "risparmio" assicurato		Età	Importo massimo del conto aggiuntivo in percentuale del salario annuo "risparmio" assicurato	
	Con un contributo supplementare del 3.5 %	Con un contributo supplementare del 1.5 %		Con un contributo supplementare del 3.5 %	Con un contributo supplementare del 1.5 %
25	3.50%	1.50%	45	89.87%	38.52%
26	7.07%	3.03%	46	95.13%	40.77%
27	10.71%	4.59%	47	100.50%	43.07%
28	14.42%	6.18%	48	105.97%	45.42%
29	18.20%	7.80%	49	111.55%	47.81%
30	22.06%	9.45%	50	117.23%	50.24%
31	25.99%	11.14%	51	123.03%	52.73%
32	30.00%	12.86%	52	128.94%	55.26%
33	34.09%	14.61%	53	134.97%	57.85%
34	38.26%	16.40%	54	141.12%	60.48%
35	42.51%	18.22%	55	147.39%	63.17%
36	46.84%	20.07%	56	153.78%	65.90%
37	51.26%	21.97%	57	160.29%	68.70%
38	55.76%	23.90%	58	166.93%	71.54%
39	60.36%	25.87%	59	173.71%	74.45%
40	65.04%	27.87%	60	180.61%	77.41%
41	69.81%	29.92%	61	187.66%	80.42%
42	74.68%	32.01%	62	194.83%	83.50%
43	79.65%	34.13%	63	202.16%	86.64%
44	84.71%	36.30%	64		89.84%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Esempio

Assicurato cinquantenne			
Salario annuo assicurato		CHF	80'000
Avere sul conto supplementare		CHF	40'000
Età di pensionamento desiderata			Età 63
Importo massimo del conto supplementare	CHF 80'000 × 117.23 %	=	CHF 93'784
Riscatto massimo possibile	CHF 93'784 – CHF 40'000	=	<u>CHF 53'784</u>

**10 Allegato B al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2025):
“Piano collettivo 1” per dipendenti senza funzione di specialista o di quadro**

B – 1 Ammontare della rendita d’invalidità

(vedi regolamento art. 23)

La rendita annua d’invalidità corrisponde alla **logica della rendita d’invalidità LPP**.

È calcolata in percentuale dell’avere di vecchiaia (tasso di conversione). L’avere di vecchiaia su cui si basa il calcolo è costituito dall’avere di vecchiaia che la persona assicurata ha acquisito fino all’inizio del diritto alla rendita d’invalidità e dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all’età di riferimento, interessi esclusi. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati sulla base del salario annuo “risparmio” assicurato all’inizio dell’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità. Il tasso di conversione LPP minimo si applica alla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia e agli accrediti di vecchiaia obbligatori, mentre il tasso di conversione regolamentare si applica alla parte sovra-obbligatoria dell’avere di vecchiaia e agli accrediti di vecchiaia sovra-obbligatori.

B – 2 Ammontare della rendita per figli d’invalidi

(vedi regolamento art. 24)

La rendita annua d’invalidità per figli d’invalidi ammonta al **20%** della rendita d’invalidità

B – 3 Ammontare della rendita per coniugi, risp. per partner registrati

(vedi regolamento art. 25 e art. 26)

Alla morte di un assicurato attivo, la rendita annua per coniugi, risp. per partner registrati, ammonta al **60%** della rendita d’invalidità

Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita annua per coniugi, risp. partner registrati, corrisponde al **60%** dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta.

B – 4 Ammontare della rendita per orfani

(vedi regolamento art. 28))

Alla morte di un assicurato attivo, la rendita per orfani ammonta al **20%** della rendita d’invalidità

Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per orfani corrisponde al **20%** dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta.

B – 5 Ammontare dei contributi

(vedi regolamento art. 14)

Il totale dei contributi del “Piano collettivo 1” (accrediti di vecchiaia e contributi rischio) ammonta a:

Età	Contributi per il piano rendite del Collettivo 1				Totale
	Persona assicurata		Datore di lavoro		
	Accrediti vecchiaia (in % del salario annuo “risparmio” assicurato)	Contributo rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	Accrediti vecchiaia (in % del salario annuo “risparmio” assicurato)	Contributo rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	
- 24	-	1.35 %	-	1.35 %	2.70 %
25 – 34	5.90 %	1.35 %	5.90 %	1.35 %	14.50 %
35 – 44	7.40 %	1.35 %	7.40 %	1.35 %	17.50 %
45 – 54	9.90 %	1.35 %	9.90 %	1.35 %	22.50 %
55 – 65	11.40 %	1.35 %	11.40 %	1.35 %	25.50 %
66 – 70	11.20 %	-	11.20 %	-	22.40 %

**10 Allegato B al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2025):
“Piano collettivo 2” per dipendenti con funzione di specialista o di quadro**

B – 1 Ammontare della rendita d’invalidità

(vedi regolamento art. 23)

La rendita annua d’invalidità corrisponde, in caso di invalidità totale, al **60%** del salario annuo “rischio” assicurato al momento dell’insorgere dell’inabilità lavorativa che ha portato all’incapacità di guadagno.

B – 2 Ammontare della rendita per figli d’invalidi

(vedi regolamento art. 24)

La rendita annua d’invalidità per figli d’invalidi totali ammonta al **12%** del salario “rischio” assicurato al momento dell’insorgere dell’inabilità lavorativa che ha portato all’incapacità di guadagno.

B – 3 Ammontare della rendita per coniugi, risp. per partner registrati

(vedi regolamento art. 25 e art. 26)

Alla morte di un assicurato attivo, la rendita annua per coniugi, risp. per partner registrati, ammonta al **36%** del salario annuo “rischio” assicurato.

Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita annua per coniugi, risp. partner registrati, corrisponde al **60%** dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta.

B – 4 Ammontare della rendita per orfani

(vedi regolamento art. 28))

Alla morte di un assicurato attivo, la rendita per orfani ammonta al **12%** del salario annuo “rischio” assicurato.

Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per orfani corrisponde al **20%** dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta.

B – 5 Ammontare dei contributi

(vedi regolamento art. 14)

Il totale dei contributi del “piano collettivo 2” (accrediti di vecchiaia e contributi rischio) ammonta a:

Età	Contributi per il piano rendite del Collettivo 2				Totale
	Persona assicurata		Datore di lavoro		
	Accrediti vecchiaia (in % del salario annuo “risparmio” assicurato)	Contributo rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	Accrediti vecchiaia (in % del salario annuo “risparmio” assicurato)	Contributo rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	
- 24	-	2.60 %	-	2.60 %	5.20 %
25 – 34	5.90 %	2.60 %	5.90 %	2.60 %	17.00 %
35 – 44	7.40 %	2.60 %	7.40 %	2.60 %	20.00 %
45 – 54	9.90 %	2.60 %	9.90 %	2.60 %	25.00 %
55 – 65	11.40 %	2.60 %	11.40 %	2.60 %	28.00 %
66 – 70	11.20 %		11.20 %		22.40 %

**10 Allegato B al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2025):
“Piano collettivo 3” per quadri superiori, Direzione allargata e Direzione**

B – 1 Ammontare della rendita d’invalidità

(vedi regolamento art. 23)

La rendita annua d’invalidità corrisponde, in caso di invalidità totale, al **60%** del salario annuo “rischio” assicurato al momento dell’insorgere dell’inabilità lavorativa che ha portato all’incapacità di guadagno.

B – 2 Ammontare della rendita per figli d’invalidi

(vedi regolamento art. 24)

La rendita annua d’invalidità per figli d’invalidi totali ammonta al **12%** del salario “rischio” assicurato al momento dell’insorgere dell’inabilità lavorativa che ha portato all’incapacità di guadagno.

B – 3 Ammontare della rendita per coniugi, risp. per partner registrati

(vedi regolamento art. 25 e art. 26)

Alla morte di un assicurato attivo, la rendita annua per coniugi, risp. per partner registrati, ammonta al **36%** del salario annuo “rischio” assicurato.

Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita annua per coniugi, risp. partner registrati, corrisponde al **60%** dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta.

B – 4 Ammontare della rendita per orfani

(vedi regolamento art. 28))

Alla morte di un assicurato attivo, la rendita per orfani ammonta al **12%** del salario annuo “rischio” assicurato.

Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per orfani corrisponde al **20%** dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta.

B – 5 Ammontare dei contributi

(vedi regolamento art. 14)

Il totale dei contributi del “piano collettivo 3” (accrediti di vecchiaia e contributi rischio) ammonta a:

Età	Contributi per il piano rendite del Collettivo 3				Totale
	Persona assicurata		Datore di lavoro		
	Accrediti vecchiaia (in % del salario annuo “risparmio” assicurato)	Contributo rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	Accrediti vecchiaia (in % del salario annuo “risparmio” assicurato)	Contributo rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	
- 24	-	2.04 %	-	3.16 %	5.20 %
25 – 34	5.10 %	2.04 %	6.70 %	3.16 %	17.00 %
35 – 44	6.30 %	2.04 %	8.50 %	3.16 %	20.00 %
45 – 54	8.30 %	2.04 %	11.50 %	3.16 %	25.00 %
55 – 65	9.50 %	2.04 %	13.30 %	3.16 %	28.00 %
66 – 70	9.30 %	-	13.10 %	-	22.40 %

**11 Allegato C al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2025):
"Piano aggiuntivo collettivo 4" per quadri superiori e Direzione allargata**

C – 1 Ammontare della rendita d'invalidità

(vedi regolamento art. 40)

La rendita annua d'invalidità corrisponde, in caso di invalidità totale, al **50%** del salario annuo "rischio" assicurato al momento dell'insorgere dell'inabilità lavorativa che ha portato all'incapacità di guadagno.

C – 2 Ammontare del capitale di decesso

(vedi regolamento art. 41)

Il capitale di decesso corrisponde al capitale di risparmio accumulato fino al decesso, almeno il 200% del salario annuo "rischio" assicurato

C – 3 Ammontare dei contributi

(vedi regolamento art. 37)

Il totale dei contributi del "piano collettivo 4" (accrediti di vecchiaia e contributi rischio) ammonta a:

Età	Contributi nel piano aggiuntivo collettivo 4				Totale
	Assicurato		Datore di lavoro		
	Risparmio (in % del salario annuo "rischio" assicurato)	Rischio (in % del salario annuo "rischio" assicurato)	Risparmio (in % del salario annuo "rischio" assicurato)	Rischio (in % del salario annuo "rischio" assicurato)	
- 24	-	1.64 %	-	2.46 %	4.10 %
25 – 34	4.00 %	1.64 %	6.00 %	2.46 %	14.10 %
35 – 44	4.00 %	1.64 %	6.00 %	2.46 %	14.10 %
45 – 54	4.00 %	1.64 %	6.00 %	2.46 %	14.10 %
55 – 65	4.00 %	1.64 %	6.00 %	2.46 %	14.10 %
66 – 70	4.00 %	-	6.00 %	-	10.00 %

C – 4 Riscatto di prestazioni aggiuntive nel “piano aggiuntivo collettivo 4”

(vedi regolamento art. 38)

L'ammontare massimo dei riscatti supplementari nel “Piano aggiuntivo collettivo 4” corrisponde alle tabelle seguenti, dedotto l' avere disponibile sul conto risparmio del piano aggiuntivo collettivo 4. Fa stato il salario annuo “risparmio” assicurato nel piano aggiuntivo collettivo 4 al momento del riscatto. L'importo massimo del riscatto è ridotto dell' avere del pilastro 3a nel caso che questi superi i limiti posti dall'art. 60a cpv. 2 OPP2, come pure di eventuali prestazioni di libero passaggio non fatte affluire alla Cassa pensioni. Si raccomanda alla persona assicurata di verificare presso l' autorità competente la possibilità di deduzione fiscale. In questo senso la Cassa pensioni non si assume responsabilità alcuna.

Età	Importo max. del conto risparmio in percentuale del salario annuo “risparmio” assicurato	Età	Importo max. del conto risparmio in percentuale del salario annuo “risparmio” assicurato
25	10.00%	45	257.03%
26	20.20%	46	272.10%
27	30.60%	47	287.46%
28	41.20%	48	303.12%
29	52.01%	49	319.10%
30	63.03%	50	335.38%
31	74.28%	51	351.99%
32	85.74%	52	368.93%
33	97.43%	53	386.20%
34	109.35%	54	403.81%
35	121.50%	55	421.77%
36	133.90%	56	440.08%
37	146.54%	57	458.75%
38	159.42%	58	477.79%
39	172.57%	59	497.20%
40	185.97%	60	517.00%
41	199.63%	61	537.19%
42	213.56%	62	557.77%
43	227.77%	63	578.76%
44	242.26%	64	600.16%
		da 65	621.99%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Esempio

Assicurato 50-enne			
Salario annuo assicurato		CHF	80'000
Avere di risparmio disponibile		CHF	25'000
Importo massimo dell' avere di risparmio	CHF 80'000 x 335.38 %	=	CHF 268'304
Riscatto massimo possibile	CHF 268'304 – CHF 25'000	=	<u>CHF 243'304</u>

**12 Allegato C al regolamento della Cassa pensioni (valido dal 1. gennaio 2025):
“Piano aggiuntivo collettivo 5” per la direzione**

C – 1 Ammontare della rendita d’invalidità

(vedi regolamento art. 40)

La rendita annua d’invalidità corrisponde, in caso di invalidità totale, al **60%** del salario annuo “rischio” assicurato al momento dell’insorgere dell’inabilità lavorativa che ha portato all’incapacità di guadagno.

C – 2 Ammontare del capitale di decesso

(vedi regolamento art. 41)

Il capitale di decesso corrisponde al capitale di risparmio accumulato fino al decesso, almeno il 200% del salario annuo “rischio” assicurato

C – 3 Ammontare dei contributi

(vedi regolamento art. 37)

Il totale dei contributi del “piano collettivo 5” (accrediti di vecchiaia e contributi rischio) ammonta a:

Età	Contributi nel piano aggiuntivo collettivo 5				Totale
	Assicurato		Datore di lavoro		
	Risparmio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	Rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	Risparmio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	Rischio (in % del salario annuo “rischio” assicurato)	
- 24	-	1.92 %	-	2.88 %	4.80 %
25 – 34	8.00 %	1.92 %	12.00 %	2.88 %	24.80 %
35 – 44	8.00 %	1.92 %	12.00 %	2.88 %	24.80 %
45 – 54	8.00 %	1.92 %	12.00 %	2.88 %	24.80 %
55 – 65	8.00 %	1.92 %	12.00 %	2.88 %	24.80 %
66 – 70	8.00 %		12.00 %		20.00 %

C – 4 Riscatto di prestazioni aggiuntive nel “Piano aggiuntivo collettivo 5”

(vedi regolamento art. 38)

L'ammontare massimo dei riscatti supplementari nel “Piano aggiuntivo collettivo 5” corrisponde alle tabelle seguenti, dedotto l'avere disponibile sul conto risparmio del piano aggiuntivo collettivo 5. Fa stato il salario annuo “risparmio” assicurato nel piano aggiuntivo collettivo 5 al momento del riscatto. L'importo massimo del riscatto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nel caso che questi superi i limiti posti dall'art. 60a cpv. 2 OPP2, come pure di eventuali prestazioni di libero passaggio non fatte affluire alla Cassa pensioni. Si raccomanda alla persona assicurata di verificare presso l'autorità competente la possibilità di deduzione fiscale. In questo senso la Cassa pensioni non si assume responsabilità alcuna.

Età	Importo max. del conto risparmio in percentuale del salario annuo “risparmio” assicurato	Età	Importo max. del conto risparmio in percentuale del salario annuo “risparmio” assicurato
25	20.00%	45	514.07%
26	40.39%	46	544.20%
27	61.19%	47	574.92%
28	82.40%	48	606.25%
29	104.02%	49	638.19%
30	126.07%	50	670.77%
31	148.55%	51	703.99%
32	171.48%	52	737.86%
33	194.86%	53	772.40%
34	218.70%	54	807.62%
35	243.01%	55	843.53%
36	267.80%	56	880.15%
37	293.07%	57	917.49%
38	318.85%	58	955.57%
39	345.13%	59	994.40%
40	371.93%	60	1034.00%
41	399.26%	61	1074.37%
42	427.13%	62	1115.54%
43	455.54%	63	1157.52%
44	484.52%	64	1200.33%
		65	1243.98%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese.

Esempio

Assicurato 50-enne			
Salario annuo assicurato		CHF	80'000
Avere di risparmio disponibile		CHF	25'000
Importo massimo dell'avere di risparmio	CHF 80'000 x 670.77 %	=	CHF 536'616
Riscatto massimo possibile	CHF 536'616 – CHF 25'000	=	<u>CHF 511'616</u>